

Ordinanza
concernente la durata dell'obbligo di prestare
servizio militare, i servizi d'istruzione nonché
le promozioni e mutazioni nell'esercito
(Ordinanza sui servizi d'istruzione, OSI)

del 20 settembre 1999 (Stato 7 maggio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 3, 6, 13 capoversi 3 e 5, 24 capoverso 2, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2, 43, 49 capoversi 2 e 3, 51 capoverso 2, 53 capoverso 2, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58, 60 capoverso 3, 96 capoverso 2, 97 capoverso 3, 103 capoverso 1, 104 capoversi 3 e 4, 144 capoversi 1 e 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 17 giugno 1994² sulla protezione civile,

ordina:

Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'esercito, nella riserva di personale o negli stati maggiori del Consiglio federale:

- a. la durata dell'obbligo di prestare servizio militare;
- b. l'ulteriore impiego nella funzione militare dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
- c. l'adempimento dei servizi d'istruzione;
- d. le promozioni, le mutazioni senza promozioni nonché le nomine.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ L'ordinanza è applicabile:

- a. agli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare;
- b.³ agli Svizzeri e alle Svizzere che si annunciano volontariamente per il servizio militare e soggetti in seguito all'obbligo di prestare servizio militare;

RU 1999 2903

¹ RS 510.10

² RS 520.1

³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

- c. ai militari che, dopo aver compiuto l'obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati con il loro consenso scritto.
- ² Sono fatte salve le disposizioni speciali previste in altri atti legislativi, per:
- a. i membri del Corpo degli istruttori;
 - b. i membri della Squadra di vigilanza e del Servizio di volo militare;
 - c. i membri del Corpo della guardia delle fortificazioni;
 - d. i membri della giustizia militare;
 - e. determinati membri del Servizio della posta da campo;
 - f. i militari in servizio di promovimento della pace;
 - g. i membri del Servizio della Croce Rossa;
 - h. i membri degli stati maggiori del Consiglio federale;
 - i. le attività fuori del servizio della truppa.

³ Durante il servizio attivo e il servizio d'appoggio, la presente ordinanza vale fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d'appoggio, non dispongano altrimenti.

⁴ Nella presente ordinanza, i capi delle frazioni dello stato maggiore dell'esercito, il comandante del gruppo d'impiego d'aviazione, il comandante del servizio di manutenzione delle Forze aeree, i comandanti delle regioni Telecom, il comandante del comando di città, i presidenti dei tribunali militari e i comandanti delle piazze di mobilitazione soggiacciono allo stesso diritto applicabile ai comandanti di reggimento.⁴

⁵ Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «militare», «aspirante», «comandante», «superiore» ecc. comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.

Art. 3 Definizioni

Le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate nell'appendice 1.

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare

Capitolo 1: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Art. 4 Durata regolamentare

¹ La durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare è stabilita giusta l'articolo 13 capoverso 2 della legge militare.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

² Chi è reclutato per la prima volta nell'anno civile in cui compie i 20 anni, o più tardi, è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare dalla data delle giornate di reclutamento.⁵

³ Per i capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2, l'obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni.

Art. 5 Proroga della durata

¹ Sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni le persone che, in quanto militari, rivestono le funzioni giusta l'appendice 3 sezione 1.

² Gli organi incaricati dell'amministrazione e le autorità militari cantonali designano individualmente queste persone d'intesa con le unità amministrative o le organizzazioni interessate.

³ Queste persone sono assegnate alla riserva di personale fino al raggiungimento del limite d'età secondo il capoverso 1, quando:

- a. non esercitano più una funzione secondo l'appendice 3, oppure
- b. non sussiste più la necessità di un'incorporazione nella corrispondente formazione.

Art. 6 Abrogazione dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ In caso di perdita della cittadinanza svizzera, di inabilità al servizio, nonché di esclusione dall'esercito o dal servizio militare, per i militari decade l'obbligo di prestare servizio militare.

² L'obbligo di prestare servizio militare dei militari donne è abrogato dopo sei anni completi di esenzione ininterrotta dal servizio d'istruzione. L'organo incaricato dell'amministrazione decide in merito all'abrogazione dell'obbligo di prestare servizio militare su proposta del capo delle Donne nell'esercito e procede al proscioglimento.

Capitolo 2: Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

Art. 7 Principio

¹ I militari che devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni possono essere ulteriormente impiegati, con il loro consenso scritto, se nella loro funzione militare forniscono servizi importanti all'esercito, alla riserva di personale, agli stati maggiori del Consiglio federale o ad altri settori della difesa integrata e se sono necessari per tali prestazioni.

⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

² Le persone che possono essere ulteriormente impiegate dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicate nell'appendice 3 sezione 2.

³ Esse possono continuare a essere impiegate al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 8 Procedura per l'ottenimento del consenso scritto

¹ I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, saranno ulteriormente impiegati, devono essere informati in merito dall'organo incaricato dell'amministrazione o dall'autorità militare cantonale nel primo trimestre dell'anno corrispondente e consultati per sapere se sono d'accordo sull'ulteriore impiego.

² I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, in virtù della loro attività o posizione professionale, dovranno essere ulteriormente impiegati in ambito militare, sono consultati tramite l'organo superiore in ambito professionale.

³ L'organo superiore in ambito professionale attesta l'attività professionale dell'interessato.

⁴ I militari inviano la risposta, unitamente al parere dell'organo superiore in ambito professionale, all'autorità militare che ha fatto la richiesta entro il 15 luglio.

⁵ Agli ufficiali superiori la necessità del loro ulteriore impiego è comunicata, per scritto, dall'organo incaricato dell'amministrazione competente per la loro Arma o il loro servizio ausiliario all'inizio dell'anno in cui compiono 52 anni.

⁶ Se essi non chiedono per scritto, entro il 15 agosto dell'anno in questione, il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, si considera che il consenso sia stato dato.

⁷ Le domande di proscioglimento sono da inviare all'organo incaricato dell'amministrazione secondo il capoverso 5, a destinazione del Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale dell'esercito (Gruppo del personale); gli ufficiali superiori incorporati in una formazione presentano la loro domanda per la via di servizio.

Art. 9 Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

I militari che, dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati, sono chiamati alla cerimonia di proscioglimento con i militari della loro classe d'età; gli ufficiali sono invitati.

Art. 10 Proscioglimento dall'impiego ulteriore

¹ I militari che sono ulteriormente impiegati, sono prosciolti alla prima occasione, se:

- a. fanno personalmente domanda di proscioglimento;
- b. non sussiste più la necessità militare per un ulteriore impiego;
- c. hanno compiuto 65 anni.

² I militari che sono ulteriormente impiegati e che vogliono essere prosciolti prima del 65° anno d'età, presentano la relativa domanda all'autorità militare per loro competente entro il 15 agosto dell'anno di proscioglimento desiderato.

³ I militari che sono stati ulteriormente impiegati in virtù della loro professione, sono prosciolti quando cessa quest'ultima; per il tramite dell'organo superiore in ambito professionale, essi annunciano tempestivamente per scritto tale cessazione all'autorità militare competente.

⁴ I proscioglimenti devono essere effettuati alla data ordinaria successiva; il Gruppo del personale provvede alla loro esecuzione nei casi previsti al capoverso 1 lettera c.

Capitolo 3: Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito

Art. 11

¹ Le persone secondo l'articolo 6 della legge militare possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni, sino alla fine dell'anno in cui compiono 60 anni.

² Esse sono prosciolte:

- a. il più tardi alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni;
- b. in caso di perdita della cittadinanza svizzera;
- c. se sono dichiarate inabili al servizio;
- d. dopo più di sei anni di soggiorno ininterrotto all'estero con congedo per l'estero;
- e. per importanti motivi di ordine personale o di servizio.

³ Il proscioglimento avviene da parte dell'unità amministrativa che a suo tempo aveva ordinato l'attribuzione o l'assegnazione, di regola, alla fine di un anno civile.

Titolo terzo: Obbligo di prestare servizio

Capitolo 1: Definizione e totale obbligatorio di giorni di servizio

Art. 12 Definizione

¹ L'obbligo di prestare servizio comprende l'obbligo di compiere i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento della truppa.

² L'appendice 4 stabilisce i generi di servizio d'istruzione.

Art. 13 Totale obbligatorio di giorni di servizio

Durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare, i soldati, gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino e compreso il grado di colonnello prestano i seguenti giorni di servizio:

- a. soldato/appuntato: 300 giorni di servizio;
- b. caporale/sergente: 460 giorni di servizio;
- c. furiere: 570 giorni di servizio;
- d. sergente maggiore/aiutante sottufficiale: 590 giorni di servizio;
- e. aiutante di stato maggiore: 670 giorni di servizio;
- f. tenente/primotenente: 770 giorni di servizio;
- g. capitano: 900 giorni di servizio;
- h. maggiore: 1050 giorni di servizio;
- i. tenente colonnello: 1150 giorni di servizio;
- j. colonnello: 1200 giorni di servizio;
- k. tenente colonnello/colonnello di stato maggiore generale: 1300 giorni di servizio.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa

Art. 14 Principi

¹ Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, gli ufficiali con il grado di capitano fino a colonnello incorporati nelle formazioni prestano al massimo i seguenti giorni di servizio:

- a. nel modello di base: 33 giorni l'anno con il corso di ripetizione;
- b. nel modello d'eccezione: 50 giorni in due anni, di cui in corsi tattico-tecnici, corsi preparatori dei quadri e corsi di ripetizione al massimo 38 giorni in due anni.

² I candidati ufficiali di stato maggiore generale e gli ufficiali di stato maggiore generale possono, nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, essere chiamati a prestare annualmente 30 giorni di servizio oppure 60 giorni di servizio in un periodo di due anni.

Art. 15 Regolamentazioni speciali

¹ Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare delle seguenti formazioni sono chiamate a prestare al massimo 26 giorni di servizio all'anno, da prestare anche a giorni singoli:

- a. stato maggiore dell'esercito o frazioni dello stesso;
- b. stati maggiori del Consiglio federale;
- c. formazioni d'allarme;
- d. stati maggiori e compagnie di stato maggiore delle Grandi Unità;

- e. stati maggiori d'ingegneria dell'esercito;
- f. parti delle compagnie d'esercizio delle fortificazioni;
- g. parti dei gruppi per la condotta della guerra elettronica e dell'elettronica;
- h. parti della brigata Telecom e del Servizio della posta da campo;
- i. stati maggiori e unità delle formazioni della polizia militare;
- j. parti del laboratorio dell'esercito e dei laboratori AC dei reggimenti territoriali;
- k. stati maggiori e compagnie di stato maggiore dei reggimenti delle ferrovie;
- l. stati maggiori e unità delle formazioni delle mobilitazione;
- m. membri della fanfara dell'esercito;
- n. membri della giustizia militare.

² Per gli ufficiali è fatto salvo l'articolo 14.

Art. 16 Membri della riserva di personale

¹ I membri della riserva di personale possono essere chiamati, in un periodo di due anni civili nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio, a prestare al massimo 42 giorni di servizio; eccezionalmente, in caso di necessità di servizio, con il loro consenso scritto possono essere chiamati a un servizio della durata di 40 giorni, da compiere in una sola volta. Questo servizio può essere prestato anche a giorni singoli.

² È fatta salva la chiamata a servizi d'istruzione da compiere per un grado superiore o per una nuova funzione.

Art. 17 Capitani in funzioni speciali o con capacità particolari e militari impiegati ulteriormente

¹ I capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2 e i militari impiegati ulteriormente nell'esercito secondo l'appendice 3 sezione 2 compiono i servizi secondo le necessità della formazione nella quale sono incorporati.

² Dal 43° anno d'età, essi prestano al massimo 38 giorni di servizio in un periodo di due anni.

³ Se le funzioni secondo l'appendice 2 sono indicate nelle tabelle degli effettivi regolamentari con il doppio grado di capitano/maggiore, i maggiori che esercitano la funzione sottostanno all'obbligo di prestare servizio secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 18 Militari con obbligo prorogato di prestare servizio militare

¹ Nel periodo dell'obbligo prorogato di prestare servizio militare, i militari secondo l'appendice 3 sezione 1 prestano in totale 21 giorni di servizio d'istruzione.

² I militari che hanno compiuto 21 giorni di servizio possono ancora essere chiamati a prestare servizi volontari. Per tale servizio è loro restituita la tassa militare nella misura in cui ricuperano in tal modo i servizi d'istruzione non compiuti.

Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio straordinario

Art. 19 Prestazioni di servizio straordinarie

¹ I capitani e gli ufficiali superiori, dopo aver compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio, possono essere tenuti a prestare servizi straordinari in occasione dei servizi d'istruzione delle formazioni, nonché nei corsi e negli esercizi di stato maggiore degli stati maggiori delle Grandi Unità, se l'effettivo necessario di ufficiali in questi corsi ed esercizi non è assicurato.

² Dopo il compimento del totale obbligatorio di giorni di servizio, i capitani e gli ufficiali superiori possono, nell'ambito di servizi straordinari, essere obbligati a prestare servizi d'istruzione da compiere come condizione di mutazione per l'ottenimento di una nuova funzione, ma che non comportano un avanzamento di grado.

³ I servizi d'istruzione che devono essere effettuati dagli ufficiali con la funzione di capitano o di ufficiale superiore per ottenere un grado superiore fanno parte dell'obbligo di servizio straordinario secondo il presente capitolo, se l'ufficiale ha già compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio per il grado superiore.

⁴ Non possono essere obbligati a prestare servizi straordinari:

- a. i capitani e gli ufficiali superiori incorporati nella riserva di personale; per contro possono essere obbligati gli ufficiali responsabili dell'istruzione nelle Grandi Unità, nonché gli ufficiali superiori incorporati nel Gruppo della sanità;
- b. i capitani secondo le appendici 2 e 3;
- c. gli ufficiali subalterni che esercitano la funzione di capitano o di ufficiale superiore;
- d. gli ufficiali specialisti.

Art. 20 Durata dell'obbligo di prestare servizi straordinari

¹ I capitani e gli ufficiali superiori sono obbligati a prestare servizi straordinari per una durata di due anni.

² L'obbligo può essere rinnovato al massimo due volte, ogni volta per la durata di due anni.

Art. 21 Limiti massimi

Nel corso di due anni civili, i capitani e gli ufficiali superiori prestano il numero massimo di giorni di servizio straordinario seguenti:

- a. ufficiali di stato maggiore generale come capo di stato maggiore: 60 giorni;
- b. ufficiali di stato maggiore generale, senza i capi di stato maggiore e i comandanti: 50 giorni;
- c. aiuti di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità: 50 giorni;

- d. ufficiali responsabili dell'istruzione degli stati maggiori delle Grandi Unità e ufficiali superiori del Gruppo della sanità incorporati nella riserva di personale, nonché gli ufficiali a disposizione del comandante: 35 giorni;
- e. comandanti di corpi di truppa o di unità di truppa (compresi gli ufficiali di stato maggiore generale): nel modello di base 45 giorni, nel modello d'eccezione 50 giorni;
- f. aiuti di comando e sostituti del comandante negli stati maggiori dei corpi di truppa: 40 giorni;
- g. militari dello stato maggiore dell'esercito: 50 giorni.

Art. 22 Procedura

¹ I comandanti delle Grandi Unità, i superiori competenti per trattare gli affari del personale per le truppe d'armata, designano gli ufficiali tenuti a prestare un servizio straordinario.

² Essi stabiliscono, d'accordo con gli interessati, la data e la durata del servizio straordinario. La loro decisione dev'essere approvata dal Gruppo del personale.

³ Se con l'interessato non è stato possibile raggiungere un accordo, il servizio competente propone al Gruppo del personale di obbligare la persona interessata a compiere un servizio straordinario. Il Gruppo del personale decide sulla proposta entro il 30 settembre dello stesso anno e comunica la decisione all'ufficiale interessato, al proponente e al tenitore del controllo.

⁴ Cresciuta in giudicato la decisione, il servizio competente stabilisce, d'intesa con l'interessato, la durata e la data dei giorni di servizio da prestare.

⁵ Il Gruppo del personale immette nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) l'obbligo di servizio straordinario per tutti gli ufficiali interessati.

Titolo quarto: Servizi d'istruzione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Basi

Art. 23 Servizi d'istruzione nell'esercito

¹ I servizi d'istruzione da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'appendice 5. Essa stabilisce:

- a. i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento che i soldati, gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali devono compiere secondo la funzione, il grado e l'incorporazione, nonché la cerchia dei partecipanti, la durata dei servizi e la competenza per la loro organizzazione;
- b. i servizi necessari per l'ottenimento di un grado superiore che devono essere compiuti obbligatoriamente prima di ricevere un grado superiore;

- c. le ulteriori particolarità per il compimento di determinati servizi d'istruzione.

² In caso di modificazione delle esigenze dell'istruzione, il DDPS può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza, altri servizi della medesima durata o di durata inferiore.

Art. 24 Computo dei servizi d'istruzione

¹ Tutti i servizi d'istruzione disciplinati nella presente ordinanza sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.

² Il DDPS può computare parzialmente o, in casi eccezionali, totalmente sui servizi d'istruzione l'impiego e l'istruzione dei militari all'estero, nella misura in cui essi abbiano acquisito conoscenze e esperienze utili alla loro attività militare futura.

³ Sono fatti salvi l'articolo 45 della legge militare e le sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 25 Compimento dei servizi d'istruzione

¹ Il capo delle Forze terrestri stabilisce nel piano pluriennale dei servizi con appendice annuale i dati di base per la pianificazione dell'istruzione relativa ai servizi d'istruzione di base e ai servizi di perfezionamento della truppa.⁶

² D'intesa con lo Stato maggiore generale o le Forze aeree, le Forze terrestri:

- a. disciplinano l'istruzione nelle scuole e nei corsi dell'esercito;
- b. stabiliscono, nella tabella annuale delle scuole e dei corsi, quando hanno luogo le scuole e i corsi e chi li organizza;
- c. ordinano, in casi eccezionali, il frazionamento di scuole e corsi, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni.

³ Per misure straordinarie e per aumentare la prontezza, il DDPS può chiamare in servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nella tabella delle scuole e dei corsi. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare interessate devono essere informate il più presto possibile dai comandanti di truppa.

⁴ Per la preparazione di scuole e corsi, i quadri possono essere chiamati in servizio al massimo cinque giorni prima, a condizione che il numero di giorni prescritto per ogni servizio d'istruzione secondo le tabelle delle scuole e dei corsi non sia superato.

Art. 26 Esenzione dal servizio d'istruzione per i militari donne

¹ Su richiesta scritta debitamente motivata, i militari donne possono essere esentati dal servizio d'istruzione:

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

- a. quando esistono ragioni importanti, in particolare quando devono occuparsi di bambini o di membri della famiglia che necessitano di cure;
- b. dopo avere compiuto 57 o più giorni di servizio d'istruzione delle formazioni nell'ultimo grado conseguito e nell'ultima funzione conferita.

² D'intesa con il capo delle Donne nell'esercito, l'organo incaricato dell'amministrazione o il tenitore del controllo di corpo decide in merito all'esenzione dai servizi d'istruzione.

³ I militari donne esentati sono incorporati nella riserva di personale. Essi possono essere reincorporati in una formazione quando non sussistono più i motivi per l'esenzione dal servizio d'istruzione; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

Sezione 2: Chiamata in servizio

Art. 27 Basi

Le basi per la chiamata a un servizio d'istruzione sono:

- a. la tabella delle scuole e dei corsi dell'esercito;
- b. gli ordini di marcia:
 1. del Gruppo del personale,
 2. delle autorità civili con compiti militari,
 3. delle autorità militari cantonali,
 4. dei comandi delle Grandi Unità.

Art. 28 Forma e competenza

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate in servizio d'istruzione mediante affisso pubblico di chiamata dell'esercito, ordine di marcia personale o, in casi particolari, a voce, per telefono o con altri mezzi di trasmissione.

² L'ordine di marcia dev'essere inviato alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, di regola, il più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.

³ La competenza e la procedura per la chiamata sono stabilite nell'appendice 6.

Art. 29 Affisso pubblico di chiamata dell'esercito

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate ai servizi con la loro formazione d'incorporazione mediante l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito; esso serve anche a informare i datori di lavoro sulle assenze dei lavoratori dovute al servizio militare.

² L'affisso di chiamata dell'esercito impone alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili.

³ Esso viene esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media.

⁴ L'ordine di marcia personale regola i particolari relativi all'entrata in servizio.

Art. 30 Comunicazione dei servizi

¹ Le unità amministrative o i comandanti comunicano il più presto possibile alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare i servizi da compiere quando:

- a. la formazione d'incorporazione non figura sull'affisso pubblico di chiamata dell'esercito o vi figura con la menzione «secondo ordine di marcia speciale»;
- b. la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di pronto impiego o appartiene alle formazioni d'allarme che, per l'anticipazione dell'inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura sull'affisso pubblico di chiamata dell'esercito;
- c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso di chiamata dell'esercito;
- d. non devono compiere il servizio d'istruzione con la loro formazione d'incorporazione;
- e. devono compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio d'istruzione con la formazione;
- f. sono incorporati nella riserva di personale e devono prestare servizio.

² Altri servizi d'istruzione sono comunicati quando l'ordine di marcia personale non può essere inviato almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

Art. 31 Assenza di ordine di marcia personale

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che sono tenute a entrare in servizio secondo l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito, o alle quali è stato comunicato un servizio, e che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, l'annunciano immediatamente al comandante della loro formazione d'incorporazione o all'ufficio che ha comunicato il servizio. Quest'ultimi chiariscono la situazione e ordinano le misure necessarie.

Art. 32 Chiamata in caso di procedura penale per rifiuto del servizio

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un'inchiesta penale per rifiuto del servizio, sono nuovamente chiamate a prestare servizi d'istruzione soltanto una volta che la procedura è conclusa e cresciuta in giudicato, nonché dopo l'esecuzione di un'eventuale pena o misura.

² Per loro, l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito vale come chiamata soltanto se il servizio inizia almeno sei settimane dopo l'esecuzione della pena o della misura.

³ Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rifiutano un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione e che vengono obbligate a prestare un lavoro, ma che sono disposte a prestare servizio militare nel loro grado attuale, la prestazione di tale lavoro precede il servizio militare, se le due prestazioni cadono nello stesso periodo.

Art. 33 Chiamata durante una procedura di esclusione in sospenso

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21–24 della legge militare non vengono chiamate a prestare servizio fintantoché la procedura di esclusione è in sospenso.

Sezione 3: Adempimento e computo dei servizi d'istruzione

Art. 34 Principi

¹ Di regola, i servizi d'istruzione devono essere compiuti per intero secondo la tabella delle scuole e dei corsi.

² I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando:

- a. esiste una necessità di servizio;
- b. è indispensabile un frazionamento per ragioni familiari o professionali.

³ Il servizio d'istruzione di base è considerato compiuto quando è stato effettuato almeno l'80 per cento della durata complessiva secondo la tabella delle scuole e dei corsi. I giorni iniziati sono considerati giorni interi.

⁴ In occasione dell'introduzione di nuovi sistemi o procedure nel servizio d'istruzione delle formazioni, l'ispettore o il direttore competente stabilisce le esigenze che devono essere soddisfatte, affinché l'istruzione sia considerata compiuta.

⁵ Il comandante di corso è competente per decidere se le esigenze secondo il capoverso 4 sono soddisfatte. Egli decide per ogni singolo partecipante un eventuale licenziamento anticipato o una ripetizione dei moduli d'istruzione non superati.

⁶ Le Forze terrestri regolano i dettagli d'intesa con le Forze aeree.

Art. 35 Computo dei giorni di servizio

¹ Ogni giorno di servizio prestato da una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare nell'ambito di un servizio d'istruzione secondo la presente ordinanza è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

² Un giorno di servizio è considerato prestato quando la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha lavorato al suo posto di lavoro a favore della truppa o ha effettuato lavori per la truppa durante almeno una mezza giornata. I giorni di servizio durante i quali non è stato svolto alcun lavoro a causa di malattia o infortunio sono, di regola, considerati prestati; è fatto salvo il licenziamento anticipato per ragioni mediche.

Art. 36 Licenziamento per motivi particolari

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se:

- a. è stato commesso un atto punibile sottoposto alla giurisdizione militare o civile, il fatto è evidente e la presenza dell'autore presso la truppa non è più tollerabile;
- b. un candidato in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito per scritto;
- c. un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni prestati.

² Nel servizio d'istruzione delle formazioni, la notifica della decisione di licenziamento, che in ogni caso deve avvenire per scritto, compete al comandante immediatamente superiore sotto i cui ordini la persona interessata presta il servizio; negli altri servizi d'istruzione, al comandante di scuola o di corso.⁷

³ Se viene sporto reclamo, il licenziamento può essere differito fino alla decisione della prima istanza.

Art. 37 Licenziamento anticipato o prolungamento di servizi d'istruzione in casi di forza maggiore

Il DDPS decide il licenziamento anticipato di truppe o il prolungamento di servizi d'istruzione in casi di forza maggiore come:

- a. messa al bando, quarantene o altre misure civili o militari adottate in caso di epidemie e di epizoozie;
- b. blocco delle vie di comunicazione.

Art. 38 Ordine del computo dei corsi d'istruzione delle formazioni

Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono più di un servizio d'istruzione delle formazioni in un anno civile, i servizi sono computati secondo l'ordine seguente:

- a. servizio d'istruzione delle formazioni dell'anno civile;
- b. ricupero di un servizio d'istruzione delle formazioni non prestato o considerato non compiuto;
- c. servizio d'istruzione delle formazioni anticipato.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

Art. 39 Servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo

I giorni di un servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo sono computati, fino a un massimo di 24 giorni, sul totale obbligatorio di giorni di servizio; non sono computati i giorni di una scuola sottufficiali effettuata senza successo.

Art. 40 Computo dei fine settimana tra un corso preparatorio dei quadri e un corso di ripetizione o un corso tattico-tecnico

¹ Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione è computato con due giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei militari, se:

- a. come quadri, effettuano per intero o in parti il corso preparatorio dei quadri e il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana;
- b. come personale di servizio, sono chiamati al corso preparatorio dei quadri e compiono, per intero o in parti, il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana.

² Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso tattico-tecnico è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alla preparazione del corso, ma non su quello dei partecipanti al corso.

Sezione 4: Ricupero di servizi d'istruzione

Art. 41 Servizio intero

¹ I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno prestato o che, per mancanza di giorni prestati, non possono essere considerati compiuti, devono essere recuperati totalmente o fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a. reclutamento tardivo o rinviato;
- b. dispensa medica temporanea o inidoneità al servizio;
- c. differimento del servizio;
- d. licenziamento di una recluta dalla scuola reclute, di un sottufficiale o di un ufficiale dal servizio pratico in una scuola reclute, se non sono stati prestati almeno 13 giorni computabili;
- e. licenziamento dalla scuola ufficiali, se non sono stati prestati almeno 13 giorni computabili;
- f. esenzione dal servizio secondo l'articolo 17 della legge militare nel caso di servizi d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione;

- g. esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 della legge militare nel caso di servizi non compiuti;
- h. esclusione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 21–23 della legge militare;
- i. appartenenza alla Squadra di vigilanza o al Corpo della guardia delle fortificazioni;
- j. esecuzione di pene o misure in seguito a sentenze penali oppure decisioni penali o di collocamento;
- k. omissione del servizio;
- l. procedura penale per rifiuto del servizio;
- m. rifiuto del servizio;
- n. congedo per l'estero.

² I giorni prestati nei casi previsti al capoverso 1 lettere d-f sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

Art. 42 Ricupero di servizi non compiuti

¹ Nelle scuole reclute e nei servizi d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione, il periodo d'istruzione mancato dev'essere ricuperato.

² In casi particolari, l'ispettore o il direttore competente per l'istruzione dei militari che devono ricuperare un servizio può ordinare che il servizio venga ricuperato in un altro periodo d'istruzione.

Art. 43 Periodo del ricupero

¹ Al momento dell'autorizzazione del differimento di un servizio viene stabilito il periodo del servizio di ricupero.

² Quando si stabilisce il periodo occorre conciliare le necessità militari e civili.

³ Il servizio d'istruzione delle formazioni non effettuato o considerato non compiuto è da ricuperare, di regola, negli anni in cui i militari non sono tenuti a prestare servizio secondo la tabella dei corsi; sono fatti salvi i servizi nello stesso anno secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b nonché secondo gli articoli 44, 45 e 59 della legge militare.

⁴ I sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in formazioni che svolgono servizi d'istruzione delle formazioni annuali, possono essere chiamati a compiere un servizio di ricupero nello stesso anno in cui sono chiamati al servizio d'istruzione ordinario della formazione; per contro, questa disposizione può essere applicata ai soldati, agli appuntati, ai caporali e ai sergenti soltanto se hanno mancato un servizio d'istruzione della formazione per differimento del servizio.

Art. 44 Nuovi cittadini

I nuovi cittadini ricuperano soltanto il servizio d'istruzione delle formazioni che avrebbero dovuto compiere il secondo anno dopo quello della naturalizzazione o in seguito e che non hanno prestato o compiuto.

Sezione 5: Differimento del servizio e servizio anticipato**Art. 45** Motivi

¹ Un differimento del servizio o un servizio anticipato può essere ordinato, per motivi militari, dalle autorità competenti, oppure autorizzato a richiesta della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare per motivi personali.

² Un differimento o l'anticipazione del servizio per motivi militari può essere ordinato, segnatamente:

- a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione delle formazioni;
- b. per coprire il fabbisogno di personale di servizio e di quadri nelle scuole e nei corsi; le Forze terrestri regolano, d'intesa con le Forze aeree, i dettagli concernenti la copertura del fabbisogno di quadri;
- c. quando parecchie prestazioni di servizio coincidono totalmente o in parte e non possono essere considerate compiute a causa del loro adempimento parziale;
- d.⁸ quando mancano le piazze per l'istruzione nelle scuole reclute per le reclute del 20° anno d'età.

³ Quando diversi servizi secondo il capoverso 2 lettera c coincidono, viene differito il servizio d'istruzione delle formazioni.

⁴ Se i motivi che hanno portato all'autorizzazione di un differimento del servizio vengono a mancare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicarlo senza indugio all'unità amministrativa che aveva autorizzato il differimento; esse sono tenute a entrare in servizio.

Art. 46 Domande

¹ Di regola, le domande di differimento e di anticipazione del servizio devono essere presentate dal militare, per scritto, alle autorità secondo l'appendice 7, il più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio.

² Le domande devono essere motivate e corredate dei necessari mezzi di prova; gli studenti allegano una dichiarazione della direzione della scuola o del suo incaricato. La dichiarazione deve menzionare inequivocabilmente la possibilità di portare pregiudizio alla continuazione con profitto degli studi in caso di assenza prolungata. I certificati medici sono da allegare in busta chiusa.

⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

³ L'ordine di marcia non deve essere allegato alla domanda di differimento del servizio; esso rimane valido.

⁴ L'autorità decisionale può chiedere al richiedente ulteriori giustificativi.

⁵ La domanda deve inoltre contenere:

- a. la firma del richiedente;
- b. l'indicazione del periodo durante il quale il richiedente può assolvere il servizio.

⁶ Le domande di differimento presentate soltanto nelle ultime due settimane precedenti l'inizio del servizio e che non possono più essere trattate dall'unità amministrativa competente sono trasmesse direttamente al comandante immediatamente superiore sotto gli ordini del quale il richiedente deve prestare servizio; sono fatte salve le regolamentazioni particolari per i membri delle formazioni d'allarme nonché per la chiamata di sottufficiali superiori e ufficiali ai corsi d'istruzione di base.

⁷ Il comandante esamina e decide se può bastare un congedo personale nei limiti della durata autorizzata o se è necessario il licenziamento.

Art. 47 Effetto della domanda e del differimento del servizio

¹ L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento del servizio non è stato autorizzato.

² Il differimento autorizzato di un servizio d'istruzione, secondo le disposizioni della presente sezione, non ha alcun effetto quando sono ordinati il servizio d'appoggio e il servizio attivo.

Art. 48 Procedura e competenze

¹ La procedura e le competenze per la presentazione e il trattamento delle domande sono regolate nell'appendice 7.

² La decisione sulla domanda di differimento o di anticipazione del servizio è comunicata per scritto alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare; una decisione negativa deve essere motivata e indicare che esiste la possibilità di un unico riesame.

Art. 49 Direttive per la decisione

¹ Le domande devono essere accolte, ponderando l'interesse globale, soltanto quando esistono motivi impellenti oppure se il rifiuto è inaccettabile per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o per il loro datore di lavoro.

² Di regola, le domande intese ad anticipare la scuola reclute per motivi inerenti alla formazione civile devono essere accolte.

³ Per tutte le domande concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni non contemplate dalle disposizioni del capoverso 5 o dell'articolo 52 occorre, se del caso, chiedere la collaborazione del comandante della formazione d'incorporazione del militare interessato.

⁴ Le domande di differimento del servizio devono essere respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale nei limiti della durata autorizzata.

⁵ Sono segnatamente considerati motivi impellenti per un differimento del servizio:

- a. l'adempimento del servizio pratico o di altri servizi d'istruzione per l'ottenimento di un grado superiore o per una nuova funzione che, nell'anno del servizio d'istruzione della formazione, durano più di 26 giorni; di regola, i comandanti assolvono il servizio d'istruzione della loro formazione;
- b. esami importanti secondo l'articolo 52, che devono essere sostenuti:
 1. nel periodo di sei o più giorni di servizio militare, o nel corso delle dodici settimane che seguono un servizio militare di sei o più giorni,
 2. nel periodo di uno a cinque giorni di servizio militare, o nel corso delle quattro settimane che seguono un servizio militare di uno a cinque giorni;
- c. uno studio preparatorio all'ammissione o un semestre di prova presso le scuole specializzate superiori o le scuole universitarie professionali, i semestri o l'anno di corso per l'esame propedeutico o il diploma. Se un servizio di perfezionamento della truppa è differito in virtù della presente disposizione, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare 19 giorni al massimo di servizio militare nello stesso anno;
- d. l'obbligo di compiere più di 26 giorni di servizio militare, senza i giorni di ricognizione per un servizio d'istruzione della formazione, nel corso di un semestre di studio;
- e. il noviziato presso ordini e congregazioni religiosi;
- f. l'allenamento e le gare d'importanza nazionale e internazionale ai quali partecipano sportivi qualificati;
- g. l'impiego nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio oppure in attività di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa o della Croce Rossa Svizzera;
- h. un soggiorno all'estero ininterrotto di più di sei mesi, sempreché le condizioni per la concessione del congedo all'estero non siano adempite.

⁶ In occasione della decisione sulle domande di differimento o di anticipazione del servizio si tiene conto delle raccomandazioni dell'Associazione Olimpica Svizzera e degli uffici di collegamento tra l'esercito e le università oppure le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali.

⁷ Se in un anno civile le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono tenute a prestare più di un servizio, la decisione di differimento è vincolata dalle seguenti priorità:

- a. il servizio pratico per i quadri e la tempestiva formazione dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni;

- b. il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi con un'altra formazione; è fatto salvo l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b.

⁸ Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono in ritardo con l'adempimento dei servizi obbligatori, l'autorizzazione di un differimento può essere vincolata a una data imperativa per il ricupero del servizio.

Art. 50 Coordinazione tra la formazione civile e la scuola reclute

¹ Il differimento della scuola reclute è accordato, a richiesta, nei limiti previsti dall'articolo 60 capoverso 4, agli apprendisti e agli studenti degli istituti di formazione pedagogica e dei licei fino a quando hanno superato l'esame di fine tirocinio o terminato la scuola.

² Di regola, essi sono chiamati alla scuola reclute che segue l'esame di fine tirocinio o la fine della scuola. Per motivi organizzativi, le reclute possono essere però chiamate, invece che alla scuola reclute estiva dell'anno in cui compiono 20 anni, alla scuola reclute primaverile dell'anno successivo; occorre avere adeguata considerazione per la formazione civile.

³ La scuola reclute è differita ogni volta di un anno al massimo; se ciò non è sufficiente per terminare la formazione civile secondo il capoverso 1, la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare può presentare una nuova domanda.

Art. 51 Coordinazione tra la formazione civile e gli altri servizi d'istruzione

¹ Per coordinare altri servizi d'istruzione con la formazione civile e con gli esami inerenti alla formazione civile possono essere ordinati:

- a. l'anticipazione o il differimento del servizio;
- b. la concessione di un congedo personale; il congedo può essere ordinato anche prima dell'inizio del servizio;
- c. in casi particolari, il licenziamento anticipato di quadri dal servizio pratico.

² Le Forze terrestri stabiliscono, d'intesa con le Forze aeree, i principi per il licenziamento anticipato a favore della formazione civile e ne regolano le competenze; tengono conto del livello d'istruzione delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e delle esigenze delle scuole.

Art. 52 Esami importanti e preparazione agli esami

Gli esami importanti e la loro preparazione che giustificano un differimento del servizio o la concessione di un congedo personale sono:

- a. gli esami di fine tirocinio, d'istituti di formazione pedagogica o di scuole medio superiori o di istituti di formazione analoghi;
- b. gli esami d'ammissione, preliminari, intermedi e di fine semestre dai quali dipende l'inizio o la continuazione della formazione civile e la cui data non può essere modificata;
- c. gli esami d'ammissione a corsi di maestria;

- d. gli esami finali e di diploma di università, d'istituti di formazione pedagogica e di scuole specializzate superiori e scuole universitarie professionali, se la data degli esami non può essere stabilita diversamente o se la sua modificazione non può essere imposta al candidato;
- e. gli esami professionali e gli esami tecnici superiori per l'ottenimento di un diploma o di un attestato professionale riconosciuto a livello cantonale, federale o internazionale.

Sezione 6: Servizio volontario

Art. 53 Principi

¹ I militari possono prestare servizio volontario se:

- a. hanno dato il loro consenso scritto; e
- b. la prestazione del servizio volontario risponde a una esigenza militare.

² I militari possono dare un unico consenso scritto per più servizi o per servizi ricorrenti; il consenso è valevole fino a quando non è revocato esplicitamente dal militare.

³ Sono esigenze militari segnatamente:

- a. il miglioramento dell'effettivo dei quadri nelle scuole e nei corsi;
- b. la collaborazione in occasione di manifestazioni militari importanti;
- c. il servizio d'onore nonché l'impiego di militari delle fanfare in occasione di cerimonie e manifestazioni.

⁴ Al di fuori delle scuole, i militari possono essere chiamati a prestare servizio volontario secondo il capoverso 3 per al massimo 38 giorni l'anno.

⁵ Di principio, i militari in ritardo con l'adempimento dell'obbligo militare sono chiamati a prestare servizio volontario soltanto dopo aver regolato l'obbligo di ricupero del servizio.

Art. 54 Computo e controlli militari

¹ I servizi volontari dei militari non sono computati sul totale di giorni di servizio; sono fatte salve le disposizioni contrarie del DDPS.

² I servizi volontari sono iscritti nel libretto di servizio e immessi nel PISA secondo le disposizioni sui controlli militari.

³ Se un militare presta servizio volontario senza computo sul totale di giorni di servizio non gli derivano vantaggi:

- a. nelle procedure di differimento del servizio o di promozione;
- b. nella regolarizzazione di servizi d'istruzione mancanti o non compiuti.

Art. 55 Domanda e decisione

¹ Di regola, le domande per compiere un servizio volontario sono presentate per scritto almeno otto settimane prima dell'inizio del servizio:

- a. dai militari federali o per essi: al Gruppo del personale;
- b. dai militari cantonali o per essi: all'autorità militare cantonale.

² Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente. In ogni caso, alla domanda dev'essere allegato il consenso scritto del militare a prestare servizio volontario.

³ Per i servizi nelle scuole e nei corsi, allo scopo di migliorare l'effettivo dei quadri, alla domanda devono essere inoltre allegati:

- a. la conferma scritta del comandante presso il quale dev'essere prestato il servizio volontario circa l'esistenza dell'esigenza militare; e
- b. il consenso scritto del datore di lavoro concernente il compimento del servizio volontario da parte del militare interessato.

⁴ Gli organi giusta il capoverso 1 si pronunciano sulle domande e comunicano la loro decisione per scritto al richiedente; il rifiuto dev'essere motivato e provvisto dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.

⁵ Essi comunicano la loro decisione ai comandanti delle formazioni d'incorporazione dei militari.

**Sezione 7:
Congedo personale per persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e volontari****Art. 56** Definizione

Il congedo personale è l'interruzione del servizio concessa dal comandante competente su domanda personale.

Art. 57 Domanda

¹ Per chiedere un congedo personale, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e i volontari presentano una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio.

² Per principio, le domande di congedo devono essere presentate prima dell'inizio del servizio.

³ Le domande devono essere motivate e firmate dal richiedente; eventuali mezzi di prova sono da allegare alla domanda.

Art. 58 Direttive per la decisione

¹ Il congedo personale è segnatamente accordato per:

- a. sostenere un esame inerente alla formazione civile;
- b. partecipare a concorsi professionali internazionali per giovani diplomati;
- c. l'iscrizione o l'introduzione agli studi in un'università, un istituto di formazione pedagogica o una scuola specializzata superiore e scuole universitarie professionali, se la scuola esige la presenza dello studente, o quando lo studente può far valere un bisogno impellente in rapporto all'inizio dello studio;
- d. discutere con la scuola o con i suoi mandatari la coordinazione degli studi con l'istruzione militare;
- e. partecipare, come sportivo qualificato o allenatore, agli allenamenti e a gare d'importanza nazionale o internazionale;
- f. partecipare alla Landsgemeinde;
- g. partecipare, in qualità di membro, alle sedute dei Parlamenti e Governi cantonali;
- h. partecipare alle cerimonie d'acquisizione della maggiore età civica;
- i. partecipare a sinodi delle Chiese svizzere.

² Se le esigenze e la situazione militari lo consentono, il congedo personale può essere accordato:

- a. ai membri di un'autorità e ai mandatari di un partito per partecipare ad assemblee comunali;
- b. per partecipare a cerimonie, se queste cadono in un giorno festivo ufficiale nel luogo di stazionamento della truppa oppure nel luogo di domicilio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei volontari;
- c. per partecipare a gare di tiro fuori del servizio, a manifestazioni sportive militari o a gare sportive civili d'importanza sopraregionale;
- d. per altri scopi importanti, qualora il rifiuto della domanda risultasse troppo severo.

³ Il DDPS regola la concessione di congedi per l'esercizio di obblighi religiosi.

⁴ Le domande di congedo per gli scopi secondo il capoverso 1 lettere b ed e, nonché il capoverso 2 lettera c sono rifiutate se la prestazione in servizio del richiedente è insufficiente o se il suo comportamento è poco cameratesco e la truppa non comprenderebbe la concessione del congedo.

Art. 59 Decisione

¹ Il comandante direttamente superiore presso cui il richiedente presta servizio decide sulla domanda, sempre che i comandanti delle Grandi Unità non dispongano altrimenti.

² La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.

Capitolo 2: Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione di base

Art. 60 Scuola reclute

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono il 20° anno di età.⁹

² Le persone naturalizzate e reclutate nel loro 20° anno di età o più tardi, assolvono la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.

³ Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già nell'anno in cui compiono il 19° anno di età.¹⁰

⁴ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare reclutate nel loro 19° anno di età possono differire la scuola reclute al più tardi fino all'anno in cui compiono i 23 anni.¹¹

⁵ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono il 27° anno di età, non devono più assolverla; con il loro consenso, possono però ancora assolverla entro la fine dell'anno in cui compiono i 32 anni.

Art. 61 Istruzione di soldati specialisti e sottufficiali specialisti

Il DDPS può disciplinare segnatamente il completamento dei servizi d'istruzione di base degli specialisti delle Armi e dei servizi ausiliari per funzioni particolarmente impegnative ai livelli di soldato e sottufficiale.

Art. 62 Servizi d'istruzione di base dei quadri

¹ Di regola, gli aspiranti al grado di caporale, furiere, sergente maggiore e tenente assolvono il servizio d'istruzione per il grado superiore entro due anni dalla data dell'approvazione della proposta d'avanzamento.

² Di regola, i caporali, i furieri, i sergenti maggiori e i tenenti assolvono il servizio pratico del loro grado direttamente dopo il servizio d'istruzione per il grado superiore, al più tardi però entro tre anni dalla data della promozione.

³ Il servizio pratico che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono compiere secondo la presente ordinanza viene assolto:

- a. in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente in un altro servizio d'istruzione di base; e
- b. conformemente alle istruzioni del Gruppo del personale, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione e la loro applicazione.

⁴ Sulle eccezioni alle regole dei capoversi 1 e 2 decidono:

- a. per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dei Cantoni, escluse quelle alla lettera b: le autorità militari cantonali;

⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

- b. per gli aspiranti capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e tenenti dei Cantoni nel caso di servizi d'istruzione secondo il capoverso 1, così come per i capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e tenenti dei Cantoni in occasione del servizio pratico secondo il capoverso 2: il Gruppo del personale; nel caso di domande di riesame, d'intesa con le autorità militari cantonali;
- c. per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare federali: l'organo incaricato dell'amministrazione.

Art. 63 Ordine di successione dei servizi d'istruzione di base da compiere

¹ A prestare i corsi di stato maggiore e i corsi di condotta è chiamato soltanto il militare che dispone dell'istruzione tecnica per la nuova funzione.

² In casi eccezionali, l'istruzione tecnica può essere compiuta dopo il corso di stato maggiore o il corso di condotta, sempre che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare interessata si impegni, per scritto, a ricuperarla entro due anni. La decisione è presa dal comandante della Grande Unità, d'intesa con l'ufficio federale o il servizio ausiliario competente.

Capitolo 3: Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni

Art. 64 Corsi preparatori dei quadri

¹ Di regola, prima dei corsi si svolgono corsi preparatori dei quadri. Essi durano:

- a. per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento:
 - 1. tre giorni, di regola da mercoledì a venerdì, per soldati e appuntati con funzioni di sottufficiale nonché per caporali e sergenti,
 - 2. quattro giorni, di regola da martedì a venerdì, per sottufficiali con funzioni d'ufficiale, sottufficiali superiori nonché ufficiali subalterni,
 - 3. cinque giorni, di regola da lunedì a venerdì, per ufficiali degli stati maggiori di corpi di truppa e comandanti d'unità;
- b. per corsi tattico-tecnici: al massimo due giorni della settimana per gli aiuti di comando e i comandanti.

² Per i corsi di ripetizione del modello d'eccezione con corsi tattico-tecnici ridotti, il comandante della Grande Unità può ridurre la durata dei corsi preparatori dei quadri per ufficiali a tre giorni al massimo.

Art. 65 Corsi di ripetizione

¹ Le formazioni sono chiamate a un corso di ripetizione di 19 giorni ogni due anni (modello di base) oppure, ogni anno, a un corso di ripetizione di 12 giorni (modello d'eccezione). È fatta salva la regolamentazione speciale dell'articolo 15.

² Secondo la loro incorporazione, il loro grado e la loro funzione, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali prestano corsi di ripetizione fino al raggiungimento del totale obbligatorio di giorni di servizio.

³ I soldati, gli appuntati e i sottufficiali non sono più chiamati a servizi d'istruzione nell'ultimo anno del loro obbligo di prestare servizio militare; è fatta salva la chiamata per il recupero di servizi d'istruzione differiti a richiesta della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.

⁴ Di regola, gli ufficiali compiono tutti corsi della loro formazione fino al raggiungimento del loro totale obbligatorio di giorni di servizio.

Art. 66 Chiamata a servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori della formazione d'incorporazione

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito del loro obbligo di prestare servizio, a servizi d'istruzione di un'altra formazione o ad altri servizi computabili secondo il diritto militare.

Art. 67 Saldo dei giorni di servizio

Il Gruppo del personale disciplina i dettagli relativi all'adempimento dei giorni di servizio mancanti.

Art. 68 Corsi tattico-tecnici

¹ Il perfezionamento tattico-tecnico degli ufficiali avviene sotto la direzione dei comandanti delle Grandi Unità e delle truppe d'armata. Esso ha luogo come segue:

- a. nel modello di base: come corsi tattico-tecnici negli anni senza corso di ripetizione delle formazioni d'incorporazione;
- b. nel modello d'eccezione:
 1. come corsi tattico-tecnici ridotti, ogni due anni,
 2. come istruzione tattico-tecnica annuale nell'ambito del corso preparatorio dei quadri o del corso di ripetizione.

² I corsi tattico-tecnici durano:

- a. nel modello di base, cinque giorni per i comandanti e al massimo quattro giorni per i capisezione e gli aiuti di comando;
- b. nel modello d'eccezione, al massimo cinque giorni per gli ufficiali.

³ Se necessario, possono essere organizzati in due parti.

⁴ Se necessario, i sottufficiali possono essere chiamati a corsi tattico-tecnici.

⁵ Il DDPS può esonerare parzialmente o completamente determinati stati maggiori e funzioni dall'adempimento dei corsi tattico-tecnici.

Art. 69 Corsi d'addestramento

¹ Le formazioni che ricevono una nuova organizzazione o nuovo materiale sono addestrate, se possibile, nell'ambito dei corsi di ripetizione. Se necessario, il Consiglio federale ordina servizi supplementari in corsi d'addestramento.

² Il DDPS designa chi dirige l'addestramento.

Art. 70 Servizi di supporto all'istruzione

¹ I militari che effettuano servizi di supporto all'istruzione prestano, di regola, il numero di giorni di servizio che devono compiere con la loro formazione.

² Se necessario, possono prestare servizi di supporto all'istruzione nelle scuole reclute:

- a. i comandanti d'unità di truppa, d'intesa con il comandante della loro Grande Unità, per una durata massima di 28 giorni;
- b. i medici della truppa;
- c. i sottufficiali.

³ Per quanto riguarda i servizi di supporto all'istruzione, il Gruppo del personale disciplina segnatamente:

- a. i rapporti di subordinazione;
- b. la chiamata in servizio;
- c. le condizioni d'entrata in servizio;
- d. l'andamento del servizio;
- e. i controlli e le promozioni.

Capitolo 4: Altri servizi della truppa¹²**Art. 71**

¹ Per le visite di scuole, corsi ed esercitazioni, per i controlli in scuole, corsi ed esercizi, per la ricognizione per il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione, per il controllo di impianti, per i rapporti, i servizi d'arbitraggio nonché per il trappasso del comando possono inoltre essere chiamati:

- a. fino a tre giorni: appuntati nella pertinente funzione, sottufficiali e sottufficiali superiori;
- b. fino a quattro giorni: ufficiali subalterni;
- c. fino a sei giorni: capitani;
- d. fino a sette giorni: ufficiali superiori.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

² Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, a sette giorni supplementari al massimo di servizio per:

- a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione, come il ri-tiro di materiale e di veicoli ecc.;
- b. lavori di licenziamento.

³ Per le formazioni secondo l'articolo 15 non può essere superato il numero massimo di 26 giorni di servizio.

Capitolo 5: Servizio unico

Art. 72

¹ In deroga alla presente ordinanza, le reclute, i soldati, i sottufficiali e gli ufficiali subalterni possono essere chiamati a prestare un servizio in una sola volta di 300 giorni (servizio unico). Si tratta di un servizio volontario per un numero limitato di militari computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

² Per l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri dei militari che prestano un servizio unico sono assunti sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali allo scopo di rafforzare il personale insegnante.

³ Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli, segnatamente:

- a. l'inizio e la fine del periodo di servizio;
- b. le chiamate in servizio;
- c. le scuole responsabili;
- d. l'occupazione e la logistica;
- e. i controlli e le promozioni;
- f. l'impiego del personale insegnante.

Titolo quinto: Promozioni, mutazioni senza promozioni e nomine

Capitolo 1: Promozioni e mutazioni senza promozioni

Sezione 1: Qualificazione

Art. 73 Contenuto

¹ La qualificazione è l'apprezzamento militare di chi presta servizio nella propria funzione. Essa deve informare sulle sue prestazioni e capacità, nonché sulla personalità.

² Per gli aspiranti a un grado superiore o una nuova funzione, la qualificazione deve fornire informazioni anche sulla loro idoneità a occupare la funzione prevista.

³ I risultati di prestazioni e esami possono essere registrati dai superiori soltanto in vista della qualificazione. Essi devono essere custoditi in modo sicuro e distrutti a qualificazione avvenuta.

Art. 74 Persone da qualificare

Ricevono una qualificazione:

- a. in scuole, corsi e servizi pratici: gli allievi e i militari che compiono il servizio pratico;
- b. in corsi di ripetizione e corsi d'addestramento che durante un anno comportano globalmente almeno dodici giorni di servizio con soldo:
 1. i quadri, nonché i soldati e gli appuntati che esercitano temporaneamente una funzione di quadro,
 2. i soldati e gli appuntati, le cui prestazioni sono insufficienti;
- c. in corsi tattico-tecnici: gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.

Art. 75 Assegnazione e carattere vincolante

¹ La qualificazione è data dal comandante o dal superiore sotto i cui ordini il militare da qualificare presta servizio. Per gli specialisti, egli sente prima il parere dei superiori tecnici competenti.

² Una qualificazione assegnata non può più essere modificata.

Art. 76 Comunicazione

¹ La qualificazione è comunicata personalmente all'interessato.

² Alle reclute la qualificazione è comunicata verbalmente.

³ La qualificazione è comunicata per scritto:

- a. ai soldati, quando sono proposti al grado di appuntato o per l'istruzione al grado di caporale;
- b. ai soldati e agli appuntati le cui prestazioni sono insufficienti;
- c. ai quadri, nonché ai soldati e agli appuntati che esercitano temporaneamente una funzione di quadro.

Art. 77 Forma, genere e procedura

Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la forma e il genere della qualificazione nonché la procedura di qualificazione.

Sezione 2: Proposta e chiamata per l'istruzione a un grado superiore o una nuova funzione

Art. 78 Principi per l'assegnazione della proposta

¹ Per ogni assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione occorre una proposta.

² La proposta è data quando:

- a. è dimostrato il fabbisogno; e
- b. il candidato è idoneo alla nuova funzione e adempie le condizioni richieste.

³ Il fabbisogno è determinato nelle tabelle dell'effettivo regolamentare. Il Gruppo del personale stabilisce annualmente il fabbisogno di candidati per le singole funzioni di quadro.

⁴ Per valutare l'attitudine di un candidato sono consultati i diretti superiori di servizio e tecnici.

Art. 79 Assegnazione, approvazione e annullamento di proposte

¹ La proposta per un grado superiore o per una nuova funzione è assegnata, di regola, alla fine di un servizio, eccezionalmente anche fuori di un servizio, sempreché esistano le basi per la decisione.

² Le competenze per l'assegnazione e l'approvazione di proposte per un grado superiore sono stabilite nell'appendice 8.

³ Gli organi competenti per l'approvazione secondo l'appendice 8 annullano le proposte che non possono approvare o mantenere.

⁴ Nel caso di una condanna per mancata entrata in servizio d'istruzione per un grado superiore, anche i tribunali di divisione della giustizia militare possono, eccezionalmente, annullare una proposta.

⁵ Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la procedura in materia di proposte.

Art. 80 Controllo

¹ Gli organi competenti per la chiamata ai servizi d'istruzione al grado di sottufficiale, di sottufficiale superiore e di tenente tengono un controllo delle proposte per l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione.

² Per gli ufficiali, la competenza per il controllo incombe ai comandanti delle Grandi Unità o al superiore competente per il trattamento degli affari del personale.

Art. 81 Approvazione della chiamata

Le competenze per l'approvazione della chiamata ai servizi d'istruzione per un grado superiore sono stabilite nell'appendice 9.

Sezione 3: Promozione

Art. 82 Principi

¹ Non esiste alcun diritto alla promozione.

² Un militare può essere promosso unicamente se:

- a. il fabbisogno è dimostrato;
- b. il candidato è idoneo all'esercizio del comando o della funzione e ne ha le attitudini;
- c. il candidato gode di buona reputazione e, come persona, soddisfa le esigenze del comando o della funzione; e
- d. il candidato adempie le ulteriori condizioni particolari secondo la presente ordinanza.

³ Il candidato che per motivi cogenti non può compiere un corso tecnico prima dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si impegni per scritto nei confronti del suo comandante della Grandi Unità, o con il superiore a lui equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dalla promozione.

⁴ Le competenze per il rilascio della proposta d'avanzamento e l'esecuzione della promozione sono stabilite nell'appendice 8.

Art. 83 Condizioni particolari per la promozione

¹ I servizi d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima dell'assunzione di un grado superiore e le ulteriori condizioni particolari per la promozione sono stabiliti nell'appendice 5.

² Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione è consentita soltanto al grado immediatamente superiore.¹³

³ Può essere promosso alto ufficiale soltanto chi ha rivestito un grado di ufficiale durante almeno sei anni.¹⁴

⁴ Nelle funzioni di ufficiale in seno allo stato maggiore dell'esercito, eccettuate le funzioni di comandante e le funzioni del reggimento di quartiere generale, è possibile essere promossi al massimo due volte.

⁵ Nelle funzioni della riserva di personale è possibile una sola promozione.

Art. 84 Eccezioni

¹ In casi particolari, può essere promosso anche un militare che non adempie tutte le condizioni particolari per la promozione secondo la presente ordinanza. Le condi-

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

zioni per la promozione dell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c devono in ogni caso essere adempite.

² Per le promozioni secondo il capoverso 1 sono competenti:

- a. il Gruppo del personale, per la promozione al grado di appuntato e ai gradi di sottufficiale;
- b. il DDPS, su proposta motivata del Gruppo del personale, per la promozione ai gradi d'ufficiale fino a colonnello, eccettuati gli ufficiali secondo la lettera c;
- c. il Consiglio federale, su proposta motivata del DDPS, per i comandanti di reggimento.

Art. 85 Data della promozione

¹ La promozione ai gradi di appuntato, di sottufficiale, di tenente, di primotenente e di ufficiale di stato maggiore generale ha luogo alla fine dell'ultimo servizio che dev'essere prestato per la promozione.

² Le promozioni secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno seguente il licenziamento e sono iscritte con questa data nel libretto di servizio e nei controlli.

³ La promozione ai gradi di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ha luogo, di regola, ogni trimestre.

⁴ La promozione ai gradi di tenente colonnello e di colonnello con funzione di comandante di reggimento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio.

⁵ La data della promozione ad alto ufficiale superiore è stabilita secondo le necessità.

Art. 86 Notificazione

La promozione è notificata ai militari per scritto, mediante l'iscrizione nel libretto di servizio.

Art. 87 Brevetto

¹ Chi è promosso riceve un brevetto. Per la promozione al grado di primotenente non è rilasciato alcun brevetto.

² Il brevetto contiene la data della promozione, il grado e, per la promozione fino e compreso il grado di colonnello, l'appartenenza allo Stato maggiore generale, l'Arma o il servizio ausiliario.

³ Il brevetto è rilasciato:

- a. agli appuntati, ai sottufficiali e ai sottufficiali superiori: dall'organo che propone la promozione;
- b. agli ufficiali: dall'organo competente per la promozione.

Sezione 4: Mutazioni senza promozione

Art. 88 Incorporazioni e trasferimenti in generale

¹ I servizi d'istruzione che i militari devono compiere per l'assunzione di una nuova funzione sono stabiliti nell'appendice 5.

² Del rimanente, per la nuova incorporazione e il trasferimento di soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali sono applicabili:

- a. le disposizioni della legge militare, dell'organizzazione dell'esercito e delle loro disposizioni d'esecuzione;
- b. le disposizioni sui controlli militari.

³ Il candidato che per motivi cogenti non può assolvere un corso tecnico prima dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si impegni per scritto nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dall'assunzione della funzione.¹⁵

Art. 89 Competenze nel caso di nuove incorporazioni e di trasferimenti di ufficiali

Le competenze per le nuove incorporazioni e i trasferimenti di ufficiali sono stabilite nell'appendice 10.

Art. 90 Data delle nuove incorporazioni e dei trasferimenti d'ufficiali

Le nuove incorporazioni e i trasferimenti d'ufficiali possono avere luogo trimestralmente.

Art. 91 Conferimento di un comando o di una funzione ad interim

¹ Il sottufficiale o l'ufficiale che non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato ad interim.¹⁶

² Il conferimento di un comando o una funzione ad interim non dà diritto né a un'assegnazione definitiva, né ad essere chiamato al servizio d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.

Art. 92 Esercizio di un comando o di una funzione in sostituzione

Se un comando o una funzione non può più essere esercitato temporaneamente da un militare, il comandante della Grande Unità, il superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d'armata, designa il sostituto.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 190).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 190).

Sezione 5: Differimento e illiceità di una promozione o di una mutazione

Art. 93 Differimento per procedure in sospeso

¹ Se contro un aspirante è in corso un procedimento penale, egli non può essere promosso durante questo periodo. Il compimento di un servizio d'istruzione per un grado superiore o l'assunzione di una nuova funzione sono consentiti soltanto con l'approvazione del Gruppo del personale.

² In caso di desistenza dal procedimento penale, di assoluzione o di condanna a una multa o all'arresto repressivo, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data prevista inizialmente.

³ Un aspirante può prestare un servizio d'istruzione per un grado superiore, assumere una nuova funzione o essere promosso soltanto con l'approvazione del Gruppo del personale se a quest'ultimo è noto che:

- a. contro l'aspirante è in corso una procedura d'esecuzione o di fallimento;
- b. la situazione personale dell'aspirante in vista della funzione prevista non è ordinata.

⁴ Se il fallimento è revocato, se tutti i creditori sono stati tacitati oppure se la procedura di esecuzione o di fallimento è abbandonata, l'aspirante può essere ammesso al servizio d'istruzione per un grado superiore, oppure può essergli conferita la nuova funzione. In questi casi, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data prevista inizialmente.

⁵ Nei casi di cui al capoverso 3, i servizi amministrativi competenti sono autorizzati a intraprendere ulteriori accertamenti.

Art. 94 Differimento e trasferimento a causa di condanna

¹ Di regola, il militare condannato per un crimine o un delitto a una pena privativa della libertà oppure a una misura di sicurezza conformemente al Codice penale può essere ammesso a servizi d'istruzione per un grado superiore e a servizi pratici oppure promosso soltanto dopo:

- a. la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della pena;
- b. la cancellazione della pena dal casellario giudiziale, in caso di esecuzione della pena senza condizionale o della misura.

² Il Gruppo del personale può prolungare il differimento secondo il capoverso 1 oppure, a richiesta del militare condannato, del comandante di truppa o dell'organo incaricato dell'amministrazione, ridurne la durata, se il comportamento del condannato lo giustifica.

³ Il Gruppo del personale può reincorporare o trasferire un militare condannato in un'altra funzione. Esso consulta dapprima il comandante della Grande Unità o il superiore competente per il trattamento degli affari del personale. In caso di militari cantonali, è necessario consultare le autorità militari cantonali competenti.

Art. 95 Promozioni e mutazioni illecite

¹ Se è contraria alla legge militare e alle sue disposizioni d'esecuzione, la promozione o la mutazione può essere dichiarata nulla.

² Sono competenti per annullare una promozione o una mutazione:

- a. per gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, eccettuata la lettera b: il DDPS, su proposta del Gruppo del personale;
- b. per i comandanti di reggimento: il Consiglio federale, su proposta del DDPS.

Sezione 6: Regolamentazioni particolari**Art. 96** Promozioni ai gradi di appuntato e di sergente

¹ Per ogni formazione o unità organizzativa comparabile del personale di servizio della riserva di personale (ufficio federale/regione d'istruzione/Grande Unità ecc.) possono essere promossi:

- a. al massimo il 30 per cento dell'effettivo regolamentare dei soldati al grado di appuntato; e
- b. al massimo il 40 per cento dell'effettivo regolamentare dei caporali al grado di sergente.

² In deroga alle disposizioni secondo il capoverso 1, i caporali impiegati come capiposto nei distaccamenti della polizia militare possono essere promossi al grado di sergente.

³ Le previste promozioni ai gradi di appuntato o di sergente devono essere sottoposte tempestivamente all'organo tenitore del controllo di corpo. Esso vieta la promozione, se le condizioni secondo l'articolo 82 non sono adempite.

Art. 97¹⁷ Doppio grado o grado multiplo

¹ Se nelle tabelle dell'effettivo regolamentare sono stabiliti due o più gradi per una funzione d'ufficiale, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile il più presto cinque anni dopo avere rivestito il grado attuale, sempre che siano adempiute le condizioni necessarie per questa funzione secondo l'appendice 5.

² La promozione dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello è ammessa già dopo due anni nel grado di tenente colonnello.

Art. 98 Assunzione di un nuovo comando o di una nuova funzione

¹ I sottufficiali e gli ufficiali che assumono un nuovo comando o una nuova funzione, devono compiere i servizi d'istruzione necessari secondo l'appendice 5.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

² Le disposizioni seguenti derogano al capoverso 1:

- a. se un aiuto di comando con il grado di maggiore assume un comando d'unità per il quale nelle tabelle dell'effettivo regolamentare è previsto il doppio grado di capitano/maggiore, non deve compiere il servizio pratico richiesto secondo l'appendice 5;
- b. se un comandante, un sostituto del comandante o un capo di stato maggiore cambia di funzione per assumere la funzione di aiuto di comando dello stesso livello (corpo di truppa o Grande Unità), non deve compiere il corso di stato maggiore richiesto secondo l'appendice 5.

³ Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve obbligatoriamente compiere il corso di condotta I e il servizio pratico prima dell'assunzione del comando.

Art. 99 Approvazione dell'assegnazione di proposte per un grado superiore

Se per la promozione al grado immediatamente superiore è richiesto soltanto un determinato numero di anni di grado, prima dell'assegnazione della proposta per il grado superiore occorre l'approvazione del militare interessato.

Art. 100 Corpo degli istruttori, Squadra di vigilanza, Corpo della guardia delle fortificazioni

¹ I membri del Corpo degli istruttori, della Squadra di vigilanza e del Corpo della guardia delle fortificazioni devono adempiere le condizioni secondo la presente ordinanza per una promozione a un comando e una funzione dell'esercito.

² Se hanno insegnato singole materie nelle scuole, non devono più seguire i relativi servizi d'istruzione per una promozione o per l'assunzione di una funzione.

³ Gli ufficiali di professione invece dei corsi di stato maggiore previsti possono compiere i rispettivi corsi di condotta e viceversa.

Art. 100a¹⁸ Promozione al grado di aiutante sottufficiale

¹ I futuri sottufficiali di professione che rivestono il grado di furiere o sergente maggiore sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver compiuto il corso d'istruzione di base I presso la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito, senza ulteriori condizioni. Il conferimento di una funzione del grado di aiutante sottufficiale presso la truppa non è necessario.

² Essi prestano i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) nei primi sette anni di funzione (modello di base) o quattro anni di funzione (modello d'eccezione) come sottufficiale superiore, di regola, in qualità di furiere o sergente maggiore dell'unità di truppa.

¹⁸ Introdotta dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

³ Adempiono il rimanente del totale obbligatorio di giorni di servizio in servizi d'istruzione delle formazioni come insegnanti della truppa conformemente alla loro formazione specifica di istruttore. La loro incorporazione militare si fonda sull'impiego.

Art. 100b¹⁹ Promozione al grado di aiutante di stato maggiore

¹ I sottufficiali di professione che rivestono il grado di aiutante sottufficiale sono promossi al grado di aiutante di stato maggiore dopo aver compiuto l'istruzione supplementare secondo le disposizioni dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1996²⁰ sulla Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito. Il conferimento di una funzione di aiutante di stato maggiore presso la truppa non è necessario.

² La promozione ha luogo ogni volta il 1° gennaio o il 1° luglio.

³ I sottufficiali di professione promossi al grado di aiutanti di stato maggiore secondo la presente disposizione sono di regola incorporati nella riserva di personale. Il capo delle forze terrestri disciplina i dettagli d'intesa con il comandante delle Forze aeree.

⁴ I giorni d'istruzione prestati in corsi di stato maggiore, corsi di condotta e corsi tecnici nonché nell'istruzione supplementare secondo il capoverso 1 sono computati fino a 45 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

Art. 100c²¹ Assistenti degli addetti alla difesa

¹ I sottufficiali di professione previsti come assistenti di un addetto alla difesa che non hanno ancora il grado di aiutante di stato maggiore, possono rivestire tale grado per il tempo in cui esercitano la loro funzione.

² Il capo dello Stato maggiore generale regola l'istruzione.

Art. 101 Conferimento di un grado a tempo determinato

¹ Quando l'esercizio di un incarico o di una funzione particolare in rapporto con gli affari militari della Confederazione, l'adempimento di una determinata istruzione militare o l'impiego nell'ambito di un'operazione di mantenimento della pace lo esigono imperativamente, il capo dello Stato maggiore generale può conferire a singole persone il grado militare necessario per la durata del loro impiego o dell'esercizio del loro incarico o della loro funzione all'estero.

² Alla fine dell'impiego o dell'esercizio dell'incarico o della funzione il conferimento del grado perde automaticamente la sua validità. I militari rivestono di nuovo il loro grado originario.

¹⁹ Introdotto dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

²⁰ RS 512.413

²¹ Introdotto dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

Capitolo 2: Nomina a ufficiale specialista

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 102

¹ Il presente capitolo regola il conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati, appuntati e sottufficiali.

² Il fabbisogno è determinato secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.

Sezione 2: Nomina

Art. 103 Condizioni

La nomina può aver luogo unicamente se:

- a. non è disponibile alcun ufficiale idoneo per il conferimento della funzione;
- b. la persona interessata è idonea in base alla sua formazione civile nonché alla sua attività e posizione professionali.

Art. 104 Domanda e approvazione della domanda

¹ La domanda di conferimento di una funzione d'ufficiale è presentata dalla truppa.

² La procedura si fonda sulle disposizioni applicabili alla mutazione di ufficiali.

³ La domanda è approvata dal Gruppo del personale.

Art. 105 Nomina

¹ Il Gruppo del personale nomina il candidato a ufficiale specialista.

² Di regola, le nomine a ufficiale specialista hanno luogo trimestralmente.

³ Non è rilasciato alcun brevetto.

Art. 106 Introduzione alla funzione d'ufficiale

¹ I soldati, gli appuntati e i sottufficiali nominati ufficiali specialisti possono essere introdotti alla nuova funzione in un corso di al massimo cinque giorni.

² Il corso è organizzato dagli uffici federali, dai gruppi o dagli organi equiparati, le cui tabelle degli effettivi regolamentari contengono ufficiali specialisti.

Sezione 3: Qualificazioni e revoca della funzione d'ufficiale

Art. 107 Qualificazioni

Gli ufficiali specialisti sono qualificati come ufficiali.

Art. 108 Revoca della funzione d'ufficiale

¹ Se un ufficiale specialista non esercita più la funzione d'ufficiale, quest'ultima è revocata quando:

- a. è stato nominato in base a un'attività o a una posizione professionale che non esercita o che non occupa più; e
- b. ha esercitato la funzione di ufficiale sei o meno anni.

² La nomina è parimenti revocata se è in contrasto con la legge militare, con le disposizioni sull'organizzazione dell'esercito o con la presente ordinanza.

³ Per la revoca della funzione d'ufficiale è competente il Gruppo del personale. Esso decide in merito all'ulteriore impiego.

⁴ Nei casi di ufficiali specialisti, la cui nomina è revocata, il Gruppo del personale esamina se possono ancora essere impiegati nell'esercito.

⁵ Se non possono più essere impiegati nell'esercito, devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare; essi sono annunciati all'organo di protezione civile del Comune di domicilio dal Gruppo del personale, conformemente alle disposizioni sui controlli militari.

⁶ La persona interessata è sentita in merito alla revoca della funzione d'ufficiale e all'ulteriore impiego nell'esercito.

Capitolo 3: Nomina a cappellano**Art. 109** Condizioni

Oltre al compimento della scuola reclute, all'istruzione tecnica di 19 giorni per cappellani, all'idoneità al servizio militare e alla raccomandazione da parte dell'autorità militare del Cantone di domicilio, le condizioni per la nomina sono:

- a. a cappellano evangelico-riformato:
 1. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente,
 2. la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente;
- b. a cappellano cattolico-romano:
 1. il riconoscimento come prete da parte della Curia vescovile competente o dei superiori dell'Ordine competenti,
 2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente;
- c. a diacono cattolico-romano o assistente pastorale nell'esercito:
 1. il riconoscimento come diacono o assistente pastorale da parte della Curia vescovile competente o dei superiori dell'Ordine competenti,
 2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.

Art. 110 Competenze

Il cappellano è nominato dal capo del DDPS, su proposta del sottocapo di stato maggiore del Gruppo del personale dell'esercito.

Art. 111 Diritti e obblighi

¹ Il cappellano, con la sua nomina, diventa capitano cappellano; il diacono cattolico-romano diventa capitano diacono e l'assistente pastorale capitano assistente pastorale. Egli ha perciò i diritti e gli obblighi di un ufficiale.

² I candidati a cappellani capiservizio compiono un'istruzione tecnica di cinque giorni al massimo.

³ Nell'ambito dell'assistenza spirituale dell'esercito, il capo dello Stato maggiore generale disciplina:

- a. la missione e l'organizzazione dell'assistenza spirituale dell'esercito;
- b. i dettagli concernenti il reclutamento, la nomina, l'incorporazione, l'istruzione nonché la definizione dei compiti del cappellano e del cappellano caposervizio.

Capitolo 4: Rimozione dal comando o dalla funzione**Sezione 1: Condizioni****Art. 112**

La procedura per la rimozione da un comando o da una funzione è avviata quando sembra esclusa la possibilità di un ulteriore impiego militare nella posizione attuale o in una nuova.

Sezione 2: Procedura**Art. 113** Procedura

¹ Il comandante o il superiore che si propone di rimuovere dal comando o dalla funzione una persona, che non soddisfa più le esigenze di una funzione, deve avvertirla per scritto il più presto possibile indicandogliene le ragioni.

² Se l'avvertimento non ha effetto, l'interessato è messo di nuovo alla prova, di regola, entro un anno.

³ Se il servizio di prova conferma l'incapacità, l'interessato è rimosso dal comando o dalla funzione.

⁴ La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza esame, se il servizio di prova non è compiuto entro due anni.

⁵ La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza servizio di prova, qualora non sia possibile impiegare oltre l'interessato o il suo allontanamento immediato s'imponga nell'interesse della truppa.

⁶ Prima di decidere la rimozione dal comando o dalla funzione occorre sentire l'interessato.

Art. 114 Esame e servizio di prova

¹ Per i sottufficiali e gli ufficiali subalterni, l'esame delle attitudini consiste in un servizio di prova.

² Il servizio di prova secondo gli ordini del comandante di reggimento o della Grande Unità, del superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d'armata, è prestato sotto il comando di un altro superiore particolarmente qualificato.

³ Per i capitani e gli ufficiali superiori, il genere del servizio di prova è stabilito dal comandante della Grande Unità, per le truppe d'armata dal superiore competente per il trattamento degli affari del personale.

⁴ Il comandante, sotto i cui ordini è prestato il servizio di prova, dev'essere informato dal superiore del comandante della formazione d'incorporazione dell'interessato sulle ragioni dell'ammonimento.

⁵ Di regola, il servizio di prova ha la stessa durata di un servizio d'istruzione delle formazioni.

⁶ Alla fine del servizio di prova, il comandante incaricato dell'esame informa per scritto il superiore che ha ordinato l'esame sull'idoneità a esercitare la funzione attuale o un altro impiego.

Art. 115 Competenza per rimuovere dal comando o dalla funzione

Sono competenti per pronunciare la rimozione dal comando o dalla funzione:

- a. il comandante della formazione d'incorporazione, dopo aver sentito il comandante superiore: per i sottufficiali;
- b. le autorità militari del Cantone, cui appartiene l'interessato: per gli ufficiali cantonali;
- c. per gli ufficiali federali:
 1. il Gruppo del personale: per gli ufficiali subalterni,
 2. il DDPS: per i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli, fatto salvo il numero 3,
 3. il Consiglio federale: per i comandanti di reggimento.

Art. 116 Proposta e esecuzione

¹ Il comandante competente per l'assegnazione della qualificazione propone, per la via di servizio, la rimozione dal comando o dalla funzione degli ufficiali alle autorità competenti per la rimozione.

² Per i comandanti di reggimento la proposta è formulata dalla Direzione del DDPS.

³ Oltre ai motivi e ai mezzi d'impugnazione, la decisione di rimozione dal comando o dalla funzione deve indicare le conseguenze secondo l'articolo 118.

⁴ La decisione del comandante concernente la rimozione dal comando o dalla funzione di un sottufficiale può essere deferita al DDPS mediante ricorso amministrativo.

⁵ Inoltre, la procedura è regolata dalla legge federale del 20 dicembre 1968²² sulla procedura amministrativa, quella concernente le autorità cantonali dal diritto cantonale; l'autorità cantonale statuyente quale ultima istanza può parimenti revocare l'effetto sospensivo di un ricorso amministrativo indirizzato o di un ricorso amministrativo contro la sua decisione.

Art. 117 Iscrizione nel libretto di servizio

¹ La decisione della rimozione dal comando o dalla funzione è iscritta nel libretto di servizio soltanto quando essa è cresciuta in giudicato.

² La competenza per l'iscrizione nonché la sua forma si fondano sulle disposizioni sui controlli militari²³.

Sezione 3: Esclusione dal servizio militare

Art. 118

¹ Il DDPS può ordinare l'esclusione dal servizio militare fondandosi sulla decisione cresciuta in giudicato relativa alla rimozione dal comando o dalla funzione.

² La decisione di esclusione è definitiva.

³ L'esecuzione si fonda sulle disposizioni sui controlli militari²⁴.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Art. 119 Esecuzione

¹ Il DDPS, lo Stato maggiore generale, le Forze terrestri o le Forze aeree sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.

² Alla Cancelleria federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia incombe l'esecuzione nell'ambito dei loro stati maggiori.

²² RS 172.021

²³ RS 511.22

²⁴ RS 511.22

Art. 120 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 24 agosto 1994²⁵ sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (ODOM);
- b. l'ordinanza del 31 agosto 1994²⁶ sui servizi d'istruzione (OSI);
- c. l'ordinanza del 24 agosto 1994²⁷ sull'adempimento dei servizi d'istruzione (OASI);
- d. l'ordinanza del 24 agosto 1994²⁸ sulle promozioni e mutazioni nell'esercito (OPME).

Capitolo 2: Modifica del diritto vigente**Art. 121²⁹**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1998³⁰ sui controlli militari (OCM)

Art. 66 cpv. 2

...

Art. 120a

...

Appendice 2

...

2. Ordinanza del 21 novembre 1990³¹ concernente il Corpo degli istruttori

Art. 35a

...

Art. 36b cpv. 3 e 4

...

²⁵ [RU **1994** 2894, **1998** 1430]

²⁶ [RU **1994** 2907, **1996** 1182, **1997** 143, **1998** 1587]

²⁷ [RU **1994** 2951, **1995** 702 5338, **1997** 244 2826, **1999** 1295]

²⁸ [RU **1995** 290, **1996** 399, **1997** 347, **1998** 1866]

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 190).

³⁰ RS **511.22**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

³¹ RS **512.41**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 122 Determinazione del totale obbligatorio di giorni di servizio compiuti, al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95

Dal 1° gennaio 1995, ha compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o non deve più prestare servizi d'istruzione chi, secondo il diritto previgente e le regole degli articoli 124 capoverso 1 e 128 capoverso 1, ha assolto in corsi di ripetizione e corsi di complemento complessivamente il seguente numero di giorni di servizio computabili:

- a. soldati, appuntati e caporali:
173 giorni (otto corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento di 13 giorni);
- b. sergenti:
180 giorni (nove corsi di ripetizione di 20 giorni);
- c. sergenti maggiori, furieri e aiutanti sottufficiali:
213 giorni (dieci corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento di 13 giorni).

Art. 123 Adempimento dei servizi d'istruzione di base

¹ I militari che hanno prestato una parte dei servizi d'istruzione di base secondo le disposizioni applicabili a Esercito 61 (secondo il diritto previgente) compiono soltanto la durata rimanente dei servizi secondo il nuovo diritto, sempreché essa sia superiore a cinque giorni.

² I caporali che hanno compiuto la scuola sottufficiali secondo il diritto previgente, ma che prestano il servizio pratico secondo il nuovo diritto, devono essere chiamati in servizio alla 5^a e 6^a settimana della scuola sottufficiali. Essi prestano in seguito il servizio pratico come gli altri caporali di nuova nomina.

³ Gli aspiranti ufficiali sanitari e gli aspiranti ufficiali d'ospedalizzazione delle truppe sanitarie che hanno compiuto soltanto una scuola ufficiali sanitari I di 27 giorni secondo il diritto previgente, dal 1995 compiono una scuola ufficiali sanitari di 117 giorni, con computo dei 27 giorni prestati presso la scuola ufficiali sanitari I. Essi entrano in servizio all'inizio della 5^a settimana della nuova scuola ufficiali sanitari.

⁴ Agli aspiranti medici, dentisti e farmacisti delle truppe sanitarie non è computata la parte della scuola ufficiali effettuata secondo il diritto previgente presso la scuola ufficiali sanitari I; dal 1995, essi devono compiere il totale dei 61 giorni della nuova scuola ufficiali sanitari.

⁵ La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata, dell'istruzione di base per diventare tenente secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli ufficiali che hanno compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (istruzione di sottufficiale fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di tenente); la presente disposizione non è applicabile agli ufficiali specialisti.

⁶ La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata, dell'istruzione di base per diventare sergente maggiore secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei sottufficiali tecnici, nati nel 1963 e più giovani, che hanno compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (scuola sottufficiali fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di sergente maggiore).

Art. 124 Computo del servizio nel caso di servizi di perfezionamento della truppa

¹ I corsi di ripetizione nonché i corsi di complemento considerati compiuti secondo il diritto previgente sono computati con 20 giorni rispettivamente con 13 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio secondo il nuovo diritto.

² Ai membri del servizio ausiliario della giustizia militare e agli appartenenti alle formazioni con servizi in parte prestati a giorni, trasferiti il 1° gennaio 1995 o più tardi a un altro servizio ausiliario o a un'altra Arma, o in un servizio ausiliario o in un'Arma, 20 giorni di servizio computabili sono computati come un corso di ripetizione di 20 giorni e 13 giorni di servizio computabili come un corso di complemento di 13 giorni; rimanenti singoli giorni sono computati sul totale di giorni di servizio.

³ Le regole dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche agli appartenenti allo stato maggiore dell'esercito e alle formazioni d'allarme incorporati il 1° gennaio 1995 o più tardi in un'altra formazione.

⁴ Non vengono contati i giorni che i militari hanno prestato volontariamente o come giorni in corsi preparatori dei quadri, per ricognizioni, per la preparazione dei corsi e per lavori di organizzazione e di licenziamento.

Art. 125 Computo del servizio a posteriori

I giorni di servizio prestati oltre i 22 giorni dai soldati e dagli appuntati in corsi di ripetizione secondo il diritto previgente sono computati a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Sono eccettuati i giorni di servizio supplementari prestati nei corsi speciali in caso di riorganizzazione o di nuovo armamento delle formazioni.

Art. 126 Computo speciale per i servizi prestati dagli ufficiali al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95

I servizi d'istruzione prestati dagli ufficiali, nell'ambito delle disposizioni transitorie concernenti il passaggio da Esercito 61 a Esercito 95, che superano i limiti massimi secondo il capitolo I del titolo terzo, saranno computati, in occasione di una prossima promozione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio del grado superiore.

Art. 127 Computo del servizio degli ex appartenenti al servizio complementare

Fino al 31 dicembre 1990, agli ex appartenenti al servizio complementare viene computato, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati conformemente alla loro età, al loro grado e alla loro incorporazione al 1° gennaio 1991, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati idonei al servizio complementare; questo computo del servizio esclude il rimborso della tassa militare che il complementare aveva pagato.

Art. 128 Ricupero del servizio

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare recuperano i corsi della truppa che, secondo il diritto previgente, non hanno compiuto o che non sono stati considerati compiuti in una classe dell'esercito, soltanto se il ricupero era previsto legalmente dal diritto previgente o quando il corso della truppa è stato differito su domanda del militare.

² Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non recuperano i corsi della truppa che non hanno compiuto fino al 31 dicembre 1999 per ragioni di inidoneità. Fino a questa data, è loro computato, secondo la loro età, il loro grado e la loro incorporazione, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati idonei al servizio; tale computo del servizio esclude il rimborso della tassa militare che è stata pagata come militare non idoneo.

³ Gli ufficiali recuperano i corsi della truppa non assolti o non considerati compiuti come soldato, appuntato o sottufficiale, soltanto se secondo il diritto previgente essi hanno prestato servizio come ufficiale nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio (art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza del 19 gennaio 1983³² sui corsi di ripetizione, di complemento e della landsturm, OCR).

⁴ Per i servizi straordinari prestati a partire dal 1° gennaio 2001, agli ufficiali interessati la tassa militare pagata è rimborsata secondo i principi in materia di ricupero del servizio.³³

Art. 129 Promozioni e mutazioni senza promozione

¹ Quando condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione sono modificate oppure quando funzioni sono soppresse o modificate nel grado, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto possono aver luogo promozioni e modificazioni della funzione soltanto secondo il nuovo diritto.

² Le condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione estese giusta il nuovo diritto sono considerate adempite soltanto quando sono state adempite anche le pertinenti condizioni secondo il diritto previgente.

³ Un corso di stato maggiore II o III compiuto secondo il diritto previgente è computato come corso di stato maggiore II giusta il nuovo diritto.

³² RU 1983 178, 1984 1292, 1990 120 2021, 1992 454

³³ Introdotto dall'art. 121 n. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

⁴ I servizi d'istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è stato compiuto un servizio d'istruzione dello stesso livello con contenuti didattici identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto previgente. Le Forze terrestri o le Forze aeree decidono in merito all'adempimento dei servizi d'istruzione nei singoli casi concreti.

⁵ I tenenti che al 1° gennaio 2000 adempiono tutte le condizioni per la promozione secondo l'appendice 5 e che hanno assolto il servizio pratico come tenente possono essere promossi al grado di capitano, in deroga all'articolo 83 capoverso 2.

⁶ La Direzione del DDPS decide sugli altri casi di computo d'importanza fondamentale non disciplinati dalla presente ordinanza.

Art. 130 Comandanti di gruppo/battaglione e loro sostituti

¹ Gli ufficiali che hanno compiuto il corso di condotta II secondo il diritto previgente possono essere promossi, il 1° gennaio 2000, nella funzione di un comandante di gruppo/battaglione nonché nella funzione di loro sostituto, al grado di tenente colonnello o di maggiore senza adempiere ulteriori condizioni secondo l'appendice 5.

² I comandanti che alla fine dell'anno 1999 lasciano il comando di un gruppo/battaglione possono essere promossi al grado di tenente colonnello, se:

- a. dall'anno 2000 prestano ulteriormente servizio presso la truppa;
- b. la promozione è sostenuta dal comandante superiore della Grande Unità; e
- c. accettano la promozione prevista.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 131

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Appendice I³⁴
(art. 3)

Definizioni e abbreviazioni

(in ordine alfabetico)

Sezione 1: Definizioni

A	<i>Anticipazione del servizio</i>	Prestare un servizio d'istruzione non secondo la chiamata, ma in un periodo precedente.
C	<i>Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna (CIEL)</i>	Il compito principale del comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna consiste nell'impartire l'istruzione di base ai quadri superiori dell'esercito. Il CIEL comprende le scuole seguenti: C SMG, C SM, C cond e C tecn per aiut e uff info.
	<i>Corso d'addestramento (C addestr)</i>	Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione.
	<i>Corso d'allenamento (C allen)</i>	Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in determinati settori tecnici.
	<i>Corso d'introduzione (CI)</i>	Serve a introdurre in un'altra funzione nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.
	<i>Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace)</i>	Serve alla preparazione in vista di un successivo impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (vedere S prom pace).
	<i>Corso di condotta (C cond)</i>	Servizio d'istruzione di base per comandanti.
	<i>Corso di difesa integrata (CDI)</i>	Istruzione supplementare in corsi d'impiego combinato nell'ambito della difesa integrata. Addestramento alla collaborazione tra autorità civili e organi militari di comando.
	<i>Corso di ripetizione (CR)</i>	Servizio d'istruzione della formazione. Lo sforzo principale dell'istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell'istruzione di base generale, verte sull'istruzione in formazione.

³⁴ Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

	<i>Corso di sport militare (C sport mil)</i>	Servizio d'istruzione supplementare con lo scopo di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
	<i>Corso di stato maggiore (C SM)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per esercitare gli stati maggiori delle Grandi Unità. 2. Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.
	<i>Corso di stato maggiore generale (C SMG)</i>	Servizio d'istruzione di base per l'istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità.
	<i>Corso per specialisti (C specialisti)</i>	Serve al perfezionamento specifico per determinate funzioni.
	<i>Corso preparatorio (C prep)</i>	Servizio d'istruzione delle formazioni per esercitare gli specialisti immediatamente prima di un servizio d'istruzione.
	<i>Corso preparatorio dei quadri (CQ)</i>	Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione e, di regola, li precede immediatamente. Vi partecipano i quadri nonché i soldati e gli appuntati indispensabili ai lavori di preparazione.
	<i>Corso speciale (C spec)</i>	Serve a completare il servizio d'istruzione di base degli specialisti.
	<i>Corso tattico-tecnico (CTT)</i>	Servizio d'istruzione delle formazioni per ufficiali (eventualmente per sottufficiali) nell'ambito di una Grande Unità in vista di possibili impieghi e compiti.
	<i>Corso tecnico (C tecn)</i>	Servizio d'istruzione di base per i quadri nel settore tecnico.
D	<i>Differimento del servizio</i>	Prestare un servizio d'istruzione non secondo la chiamata, ma in un altro momento dello stesso anno o in un anno successivo.
E	<i>Esercizio di stato maggiore (eser SM)</i>	Serve ad esercitare la collaborazione tra i comandanti e i loro stati maggiori.
N	<i>Nomina</i>	Conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati, appuntati e sottufficiali.
	<i>Nuova incorporazione</i>	Cambiamento dell'incorporazione di un militare nell'ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario.

O	<i>Obbligo di prestare servizio militare (OPSM)</i>	Comprende gli obblighi fuori del servizio, il servizio d'istruzione, il servizio di promozione della pace, il servizio d'appoggio e il servizio attivo.
P	<i>Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (POS)</i>	Tutte le persone di nazionalità svizzera che a conclusione del reclutamento sono abili al servizio e sono disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
	<i>Promozione</i>	Conferimento di un grado superiore.
Q	<i>Quadri</i>	Ufficiali e sottufficiali, nonché appuntati che esercitano la funzione di sottufficiale.
R	<i>Rapporto (rap)</i>	Serve, in particolare, al trattamento di questioni concernenti la condotta, l'istruzione e l'informazione; sono inclusi anche i rapporti tecnici per aiuti di comando.
	<i>Ricognizione (ric)</i>	Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.
S	<i>Scuole universitarie professionali</i>	Scuole specializzate superiori considerate scuole universitarie professionali giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.
	<i>Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF)</i>	Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione.
	<i>Servizi d'istruzione di base (SIB)</i>	Istruzione di base delle reclute e istruzione di sottufficiali e ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola come corso o in un corso speciale.
	<i>Servizi di supporto all'istruzione (SSI)</i>	Servizi prestati da militari nella riserva di personale, nello stato maggiore dell'esercito o fuori della propria formazione, impiegati, in caso di idoneità, nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio, come insegnanti, per l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio all'infrastruttura e all'organizzazione in scuole e corsi), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l'istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 59 capoverso 3 della legge militare.

<i>Servizio d'arbitraggio</i> (<i>S arbitr</i>)	Servizio nella direzione di un'esercitazione per osservare e valutare l'attività della truppa.
<i>Servizio d'istruzione</i> (<i>S istr</i>)	Tutti i servizi secondo la tabella delle scuole o dei corsi pubblicata annualmente dal DDPS; comprendono i servizi d'istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT). Servizi di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. secondo l'articolo 53 della legge militare e l'appendice 4 della presente ordinanza; b. secondo disposizioni particolari, segnatamente i servizi delle truppe di pronto impiego, delle formazioni d'allarme e impieghi di militari secondo l'articolo 43 della legge militare; c. prestazioni di servizio volontarie secondo l'articolo 44 della legge militare.
<i>Servizio d'istruzione supplementare</i> (<i>SIS</i>)	Servizio per esercitare i militari in un nuovo o un ulteriore settore tecnico.
<i>Servizio di promovimento della pace</i> (<i>S prom pace</i>)	Costituisce una parte della missione in materia di politica di sicurezza e serve per le operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale. L'annuncio per il servizio di promovimento della pace è volontario. La Confederazione stipula con i militari di queste truppe un contratto di lavoro di diritto pubblico secondo l'ordinamento dei funzionari.
<i>Servizio pratico</i> (<i>S pratico</i>)	Serve all'applicazione pratica di quanto appreso in una scuola per quadri. Di regola, è assolto in una scuola reclute. È parte del servizio d'istruzione di base dei quadri.
T <i>Trasferimento</i>	Mutazione di un militare in un'altra Arma o in un altro servizio ausiliario.

Del resto, si applicano le definizioni:

- a. secondo l'appendice 4 della presente ordinanza;
- b. secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCoM), nonché
- c. secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 16 novembre 1994 sull'organizzazione dell'esercito (OOE).

Sezione 2: Abbreviazioni

AS	avviso del servizio nel PISA
OAS	Ordine d'avviso del servizio in forma scritta
u	uomini
organo amm	organo incaricato dell'amministrazione
d	donne

Del resto, si applicano le abbreviazioni secondo il Regolamento 52.2/II del capo dello Stato maggiore generale del 5 dicembre 1997 sui «Documenti militari - Abbreviazioni».

Appendice 2
(art. 4 cpv. 3 e 17 cpv. 1)

Durata dell'obbligo di prestare servizio militare per capitani in funzioni speciali o con particolari capacità

Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni:

- 1 I capitani che occupano le funzioni seguenti (secondo OCTF):
 - 1.1 Forze aeree

Stato maggiore dei corpi d'armata di campagna, del corpo d'armata da montagna e delle Forze aeree (ORGFA):
capo della ricognizione aerea, pilota (di milizia, di professione, d'officina),
pilota di ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile

Brigata d'aviazione 31:
ufficiale informatore d'aviazione, ufficiale della sicurezza di volo, capo
impiego dei trasporti aerei, ufficiale della difesa contraerea, ufficiale radar,
ufficiale controllore d'intercettazione, ufficiale interprete, ufficiale di
attribuzione dei bersagli, ufficiale di ricognizione aerea, ufficiale fotografo,
ufficiale degli esploratori paracadutisti, ufficiale della condotta della guerra
elettronica, ufficiale d'impiego dei trasporti aerei, ufficiale tecnico, sostituto
del capo dell'identificazione, capogruppo, pilota (di milizia, di professione,
d'officina), ufficiale operatore di bordo, ufficiale d'impiego, pilota di
ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile

Brigata d'aerodromo 32:
ufficiale tecnico, ufficiale meteo

Brigata informatica 34:
ufficiale della sicurezza delle opere, comandante d'installazione, ufficiale
della condotta della guerra elettronica, ufficiale informatore d'informatica,
ufficiale delle trasmissioni, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale
dell'esplorazione elettronica, ufficiale delle onde dirette

Stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 nonché
stati maggiori dei gruppi d'esercizio delle Forze aeree:
ufficiale tecnico, capo del servizio del materiale d'aviazione, capo del
servizio del materiale speciale, capo del servizio dell'elettronica, capo del
servizio installazioni d'esercizio, capo del servizio delle costruzioni,
ufficiale addetto, capo pilota d'officina
 - 1.2 Truppe di trasmissione
Capitani della brigata Telecom 40, ufficiale Telecom
 - 1.3 Truppe sanitarie
Comandante, sostituto comandante,
medico in tutte le funzioni, farmacista,
farmacologo, capo del servizio del
laboratorio d'ospedale, ufficiale biologo

1.4	Polizia militare	Capitani della polizia militare
1.5	Servizio della posta da campo	Capitani del servizio della posta da campo
1.6	Giustizia militare	Capitani della giustizia militare
1.7	Assistenza spirituale	Capitani dell'assistenza spirituale
1.8	Servizio militare delle ferrovie	Capitani del servizio militare delle ferrovie
1.9	Mobilitazione	Capitani degli stati maggiori e dei settori delle piazze di mobilitazione
1.10	Singole funzioni	<p>Capitani degli stati maggiori del Consiglio federale in funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare di questi stati maggiori, esclusi l'esercizio e le funzioni di aiuti comando delle Armi e dei servizi ausiliari</p> <p>Capitani dello stato maggiore dell'esercito in funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare dello stato maggiore dell'esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le funzioni d'esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari</p> <p>Capitani in una funzione di ufficiale superiore</p>
2	Capitani con particolari capacità per istruire militari	

Appendice 3³⁵

(art. 5 cpv. 1 e 3, 7 cpv. 2, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1)

Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare e ulteriore impiego nell'esercito dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

Sezione 1:

Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare

- 1 Le premesse per la proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare giusta l'articolo 13 capoverso 3 della legge militare fino alla fine dell'anno in cui vengono compiuti 52 anni, sono date con la corrispondente incorporazione nei gradi di soldato, appuntato, sottufficiale e ufficiale subalterno, nonché per i capitani non contemplati dall'articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza, nel caso delle persone seguenti:
 - 1.1 personale del DDPS, delle Direzioni e dei Dipartimenti militari cantonali, nonché dei loro esercizi, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale o in formazioni di unità amministrative ed esercizi che, in caso di servizio attivo, sono militarizzate oppure costituiscono parti di formazioni militari;
 - 1.2 personale dell'Aggruppamento dell'armamento, nonché della SF Impresa svizzera d'aeronautica e di sistemi, della SM Impresa svizzera di munizioni, della SW Impresa svizzera di sistemi d'arma e della SE Impresa svizzera di elettronica, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale o in formazioni dell'esercito che, in caso di servizio attivo, è necessario come specialista per la manutenzione;
 - 1.3 personale delle Forze aeree incorporato nelle funzioni seguenti: ufficiale informatore d'aviazione, pilota, ufficiale interprete, ufficiale operatore di bordo e ufficiale degli esploratori paracadutisti della brigata d'aviazione 31; sottufficiale tecnico della brigata d'aerodromo 32; ufficiale valanghe, sottufficiale valanghe, soldato valanghe, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale informatore d'informatica, ufficiale dell'esplorazione elettronica e ufficiale della condotta della guerra elettronica della brigata informatica 34; ufficiale d'aviazione; ufficiale addetto, sottufficiale e soldato del personale specializzato nonché sottufficiale tecnico dello stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 e degli stati maggiori dei gruppi d'esercizio delle Forze aeree;

³⁵ Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RÜ 2001 190).

- 1.4 personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e del Laboratorio di fisica atmosferica del Politecnico federale di Zurigo, della Centrale nazionale d'allarme e della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari, incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate;
- 1.5 personale dello Swisscontrol incorporato in formazioni che, in servizio attivo, è impiegato per il controllo del traffico aereo;
- 1.6 personale di bacini idroelettrici impiegato in formazioni delle Forze aeree per assicurare l'allarme acqua;
- 1.7 personale che riveste la funzione di comandante dello stato maggiore d'ingegneria, ingegnere civile, architetto o geologo degli stati maggiori d'ingegneria delle truppe del genio e delle formazioni delle truppe di salvataggio;
- 1.8 personale della Posta svizzera, incorporato in formazioni della posta da campo;
- 1.9 personale dei fornitori di servizi di telecomunicazioni incorporato nella brigata Telecom 40; se questo personale ha la funzione di quadro, il suo impiego è riservato fino a quando lascia la sua funzione civile;
- 1.10 personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni, incorporato in formazioni della brigata di trasmissione 41 per assicurare la sorveglianza radio;
- 1.11 medici, medici specialisti FMH, farmacisti e biologi con funzioni proprie di stato maggiore o di unità secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare degli stati maggiori e delle unità;
- 1.12 veterinari delle truppe veterinarie nonché militari con la funzione di conducente di cani;
- 1.13 specialisti di impianti di carburanti civili e militari incorporati in formazioni delle truppe di sostegno;
- 1.14 persone istruite come conducenti di cani da catastrofe, consulenti chimici o automobilisti di salvataggio e incorporate nel reggimento d'aiuto in caso di catastrofe o nelle truppe di salvataggio;
- 1.15 funzionari di polizia incorporati nella polizia militare;
- 1.16 membri della giustizia militare, giudici e giudici supplenti dei tribunali militari;
- 1.17 militari impiegati nell'assistenza spirituale dell'esercito;
- 1.18 specialisti dei media impiegati come ufficiali addetti all'informazione negli stati maggiori delle Grandi Unità;
- 1.19 personale delle imprese pubbliche di trasporto, incorporato in formazioni del servizio militare delle ferrovie nonché militari del servizio militare delle ferrovie;

- 1.20 ufficiali subalterni degli stati maggiori della mobilitazione e ufficiali della mobilitazione incorporati nei settori di mobilitazione e nelle cp mob;
- 1.21 membri degli stati maggiori del Consiglio federale con funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare di questi stati maggiori, senza l'esercizio e senza le funzioni di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari;
- 1.22 membri dello stato maggiore dell'esercito con funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare dello stato maggiore dell'esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le funzioni d'esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari;
- 1.23 appartenenti alla riserva di personale impiegati come personale insegnante, istruttori di milizia oppure nel gruppo di lavoro delle scienze militari o nel Servizio psicopedagogico;
- 1.24 militari che sono stati messi a disposizione degli organi civili di condotta;
- 1.25 militari che occupano posti dell'effettivo regolamentare che, per ragioni d'effettivo, non possono essere occupati con persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare idonee;
- 1.26 militari per i quali è indispensabile l'incorporazione militare a motivo dell'attività fuori del servizio.

Sezione 2:

Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

- 2 Le premesse per l'ulteriore impiego volontario dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, giusta l'articolo 14 della legge militare¹ sono date, con corrispondente incorporazione, per le persone seguenti:
 - 2.1 persone e militari secondo i numeri e 1.1, 1.4–1.6, 1.8–1.23, 1.25 e 1.26;
 - 2.2 ...
 - 2.3 ...
 - 2.4 ufficiali superiori e alti ufficiali superiori;
 - 2.5 ...
 - 2.6 ufficiali di professione e sottufficiali di professione.

¹ RS 510.10

Appendice 4
(art. 12 cpv. 2)

Compendio dei generi di servizi d'istruzione

Servizi d'istruzione (S istr)		Servizi di perfezionamento della truppa (SPT)		Servizi d'istruzione supplementare (SIS)	
Servizi d'istruzione di base (SIB)		Corsi (C)		Servizi speciali della truppa (S spec trp)	
Scuole		Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF)		Corsi di stato maggiore	
Scuola reclute (SR)	Ricognizione (ric)		Servizio d'arbitraggio (S arbitr)	Corso di sport militare (C sport mil)	
Scuola sottufficiali (SSU)	Corso preparatorio dei quadri (CQ)		Esercizio di stato maggiore (eser SIM)	Corso di difesa integrata (CDI)	
Scuola per furieri (Scuola fur, Sfur)	Corso di ripetizione (CR)		Corso di stato maggiore (C SM)	Corso di base (CB)	
Scuola per sergenti maggiori (Scuola sgtm, Ssgtm)	Corso tattico-tecnico (CTT)		Rapporto (rap)	Corso d'introduzione (CI)	
Scuola ufficiali (SU)	Corso perfezionamento d'allenamento (C allen)			Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace)	
Corso di stato maggiore (C SM)	Corso d'addestramento (C addestr)			Corso per direttori dell'istruzione fuori del servizio (C dir)	
Corso di condotta (C cond)	Corso preparatorio (C prep)				
Corso tecnico (C tecn)	Corso per specialisti (C specialisti)				
Corso di stato maggiore generale (C SMG)	Servizi di supporto all'istruzione (SSI)				
Servizio pratico (S pratico)					
Corso speciale (C spec)					

Appendice 5³⁶

(art. 23 cpv. 1, 83 cpv. 1, 88 cpv. 1,
98 cpv. 1 e 2, 129 cpv. 5, 130 cpv. 1)

Servizi d'istruzione

Sommario

I. Servizi d'istruzione di base

- 1. Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali**
 - 1.1 Scuola reclute
 - 1.2 Corsi speciali
 - 1.3 Scuola sottufficiali
 - 1.4 Servizio pratico come caporale
- 2. Istruzione dei sottufficiali superiori**
 - 2.1 Istruzione dei furieri d'unità
 - 2.2 Istruzione dei sergenti maggiori d'unità
 - 2.3 Istruzione dei sergenti maggiori tecnici
 - 2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali
 - 2.4.1 Alfieri
 - 2.4.2 Aiutanti sottufficiali tecnici
 - 2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore
- 3. Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani (soltanto piloti e operatori di bordo)**
 - 3.1 Istruzione dei tenenti
 - 3.2 Istruzione dei primotenenti
 - 3.3 Istruzione dei piloti (capitani)
 - 3.4 Istruzione degli operatori di bordo (capitani)
- 4. Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt e alti uff sup)**
 - 4.1 Cdt U (cap)
 - 4.2 Cdt dist PM (B), sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap)
 - 4.3 Cdt cp fanfara dell'esercito (cap)
 - 4.4 Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF (cap/magg)
 - 4.5 Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg)
 - 4.6 Cdt fanfara dell'esercito (magg)
 - 4.7 Cdt sqg (magg)
 - 4.8 Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM, sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg)
 - 4.9 Sost cdt sq (magg)
 - 4.10 Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF, cdt lab SPAC Es (ten col)
 - 4.11 Cdt sq (ten col)

³⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

- 4.12 Cdt/capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG
- 4.13 Sost cdt rgt, sost cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA (ten col)
- 4.14 Cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt CGF (col)
- 4.15 Sost cdt GU (col)
- 4.16 Alti uff sup (br/div/cdt C) e cdt CGF (col)

5. Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale

- 5.1 Istruzione di base degli uff SMG
- 5.2 Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.
- 5.3 Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.
- 5.4 Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.

6. Istruzione degli aiuti di comando

- 6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg)
- 6.2 Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten col/col), (col)
- 6.3 Aiuti di comando delle GU (cap) o (cap/magg)
- 6.4 Aiuti di comando delle GU (magg) o (magg/ten col)
- 6.5 Aiuti di comando delle GU (ten col) o (ten col/col)
- 6.6 Aiuti di comando delle GU (col); CSM e SCSM op della br Tc
- 6.7 Aiuti di comando (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e ufficiali della riserva di personale (cap fino a col)
- 6.8 Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col)

II. Servizi di perfezionamento della truppa (SPT); senza ric/CQ/CR/CTT/SSI e S speciali trp

1. Corsi per specialisti (C specialisti)

- 1.1 C specialisti dell'UFTC
- 1.2 C specialisti dell'UFTS
- 1.3 C specialisti dell'UFTL
- 1.4 C specialisti delle FA
- 1.5 C specialisti dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell'amministrazione

2. Corsi d'allenamento (C allen) / Corsi d'addestramento (C addestr)

- 2.1 C allen
- 2.2 C addestr

3. Corsi d'introduzione (CI)

- 3.1 CI dell'UFTC
- 3.2 CI dell'UFTS
- 3.3 CI dell'UFTL
- 3.4 CI delle FA/dell'UFIFA
- 3.5 CI dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell'amministrazione

4. Altri SPT

Osservazioni fondamentali:

- * servizio d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima di una promozione (servizio per l'avanzamento).
- ** gli uff che non devono assolvere alcun C SM, C cond o servizio d'istruzione speciale possono essere promossi il più presto dopo 5 anni di grado (eccezione: da ten col a col già dopo 2 anni di grado).
- OF ufficio federale, servizio ausiliario o unità amministrativa responsabile per l'istruzione.
- Jours numero di giorni di servizio d'istruzione secondo la tabella delle scuole/dei corsi; in caso di compimento del servizio d'istruzione in più parti, il numero di giorni dei fine settimana non computabili è dedotto dal numero di giorni d'istruzione.

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
1. Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali				
1.1 Scuola reclute				
- RS	103	- reclute		FT/UF
		eccezioni:		
	54	- cond donna, segr, ord d'ufficio e recl cuc trp		UF
		- auto, motocic	possono assolvere la SR in due parti	UF
	96	- futuri capicucina	compieno la SR in due parti (parte estiva / parte invernale)	UF
		- spec mont	possono assolvere la SR in due parti	UFTC
		- cond macc costr trp salv		UFTL
1.2 Corsi speciali				
- C spec IB sicurezza	2 x 19	- app	+ 3 anni come personale tecnico	CGF
- C spec tamb	19	- sdt	al posto del 1° CR	FT
- C spec per mans	19	- sdt	al posto del° CR	UFTL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
– C. spec per asp fur	12	– caporali	soltanto per suff oppure per chi non ha assolto questo C spec come parte del suo S pratico o chi, in quanto recluta, non è stato istruito come aiuto furiere	UFTL
– C. spec per asp sgtm	11	– caporali	solo per suff che non hanno assolto questo C spec come parte del loro S pratico	UFTL
– C. spec per prep atzo e man	19	– sdt	al posto del 1° CR	UFTL
– C. spec per spec high tecn	12/19	– spec high tecn	al posto del 1° CR	UFTL
– C. spec per sdt sani/osp	19	– sdt san, sdt/cond san, sdt osp (S in-ferm)	al posto del 1° CR in una scuola; senza militari con proposta per SSU	UFTL
– C. spec espl par	40	– sdt		UFIFA
– C. spec ricognitori telecomandati elo	12	– sdt	al posto del 1° CR	UFIFA
– C. spec av	24	– sdt	al posto del 1° e del 2° CR	UFIFA
– C. spec CUF	19	– suff og (tiratori)	al posto del 1° CR	UFIFA
– C. spec mecc ap trm eser FA	12	– mecc ap trm (eser) e (ap terminali) FA	al posto del 1° CR	UFIFA
	24	– mecc ap trm (ondi), (CD) + (TAF) FA	al posto del 1° e del 2° CR	UFIFA
– C. spec mecc ap radar TAF FA	24	– sdt	al posto del 1° e del 2° CR	UFIFA
1.3 Scuola sottufficiali				
– SSU	40*	– futuri caporali		UF
	eccezioni:			
	40*	– futuri caporali della fanfara militare	in due parti	FT
	24*	– futuri capicucina		UFTL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
1.4 Servizio pratico come caporale				
- S pratico	82/96 ¹	- caporali	spec mont in due parti	FT/UF
	eccezioni:			
	103	- suff circol e trsp (senza cond donna cat. III/1), suff pol str, suff circol (trp G), suff benzina	può essere assolto anche in due parti	UF
	26	- cpl CGF	dopo aver compiuto 28 anni	CGF
	33	- suff vet con proposta per uff futuri furieri d'unità	futuri veterinari	UFTL
	40/54 ¹	- futuri furieri d'unità	+ 30 giorni, se non sono previsti come Qm	UFTL
	105	- capitucina	di cui 2 giorni di CQ	UFTL
	63/77 ¹	- capitucina con proposta per fur	+ 30 giorni, se non sono previsti come Qm	UFTL
	40/47 ¹	- cpl trp san	med stud/cand, med dent, farm o med, dent, farm con proposta per SSU san	UFTL
¹ vale soltanto per SSU modelli 3 + 3 e 5 + 1 secondo FT				
2. Istruzione dei sottufficiali superiori				
2.1 Istruzione dei furieri d'unità				
- Scuola fur	33*	- sottufficiali		UFTL
- Servizio pratico come fur	108	- furieri	di cui 5 giorni di CQ	UFTL
- Servizio pratico per futuri Qm	52	- furieri	di cui 5 giorni di CQ	UFTL
- Servizio pratico rimanente	30	- furieri	per militari che hanno prestato soltanto 40 o 63 giorni di S pratico come asp fur	GrpEs/ UFTL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
2.2 Istruzione dei sergenti maggiori d'unità				
- Scuola sgtm	33*	- sottufficiali		UFTL
- Servizio pratico come sgtm	108	- sergenti maggiori	di cui 5 giorni di CQ	UFTL
eccezioni:				
	26	- sergenti maggiori	dopo aver compiuto 32 anni	CGF
2.3 Istruzione dei sergenti maggiori tecnici				
- C tecn	36*	- sottufficiali	Altri C tecn o C tecn supplementari: - C tecn I sost capi fanf = 54* giorni - C tecn sgtm tecn art = 40* giorni - C tecn sgtm tecn trp G = 26* (di cui 14 giorni S spec in una SR) - C tecn suff tecn trm e suff rip (RITM) = 26* giorni - C tecn suff Tc trm = 26* giorni - C tecn I + II suff rip = 38* (2 x 19) giorni - C tecn suff tecn mans = 19* giorni - C tecn suff tecn picchetto inci-denti = 40* giorni - C tecn suff tecn aer, elo, TS = 19* giorni - C tecn suff tecn br infm = 40* giorni - C tecn I suff tecn S P campo = 19* giorni	UF FT UFTS UFTS UFTS UFTS UFTS UFTS UFTL UFTL UFIFA UFIFA UFIFA S P campo

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- S pratico	82		<p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sgtm tromb = 54 giorni - sgtm tecn trp trm e suff rip (RITM) = 12 giorni - sgtm tecn mans = 108 giorni <p>senza S pratico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suff Tc UFTS - suff tecn carb e suff rip trp mat UFTL - suff tecn aer, elo e TS UFIFA - suff tecn S P campo S P campo 	UF FT UFTS UFTL
2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali				
2.4.1 Alfieri				
- C tecn per aiut suff	5*	- sgtm d'unità	Promozione dopo 5 anni come sgtm d'unità o dopo 3 anni come suff spec (sgtm) del CGF	UFTL
2.4.2 Aiut suff tecn				
- C tecn per aiut suff tecn	5*	- sgtm tecn	<p>Altri C tecn o C tecn supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C tecn A TML per sostg e aiut suff tecn = 10* giorni - C tecn aiut suff rip = 2 giorni <p>senza C tecn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sgtm tecn aer, elo, TS e dir impg picchetto inci-denti - sgtm tecn br infm 	FT/UF UFTC UFTL UFIFA UFIFA

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore				
– C tecn per aiut SM	19*	– sgtm/aiut della truppa		UFTL
– C SM I	26*			CIEL
Promozione dopo 5 anni come aiut / sgtm della truppa o del CGF				

3. Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani (soltanto piloti e operatori di bordo)

3.1 Istruzione dei tenenti

– Scuola ufficiali	117*	– sottufficiali	eccezioni:	FT/UF
			– SU del servizio Telecom =	UFTS
			– med, dent, farm =	UFTL
			– SU log 1+2 per futuri Qm e futuri ten del SP campo =	UFTL
			– SU vet (due parti) =	UFTL
			– futuri uff SMfeirr =	UFTL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- Servizio pratico	108	- tenenti	- di cui 5 giorni di CQ eccezioni: - dent istr chir stomatologia = 166 giorni - segr SM = 45 giorni - uff spec lingue = 106 giorni - uff del servizio Telecom = 19 giorni - uff vet = 89 giorni - uff S P campo = 19 giorni senza S pratico: - uff SMferr	FT/UF Grsan UFTS UFTS UFTS UFTL S P campo SMferr
3.2 Istruzione dei primotenenti				
La promozione avviene dopo l'adempimento del S pratico come ten o 2 anni dopo il conseguimento del brevetto di ten per gli uff del SMferr				
3.3 Istruzione dei piloti (cap)				
- C cond I per piloti	24*	- uff sub pil	- in due parti (C cond I FA e istr tattica 3)	FA
- Servizio pratico (istr tattica 4)	26*			FA
3.4 Istruzione degli operatori di bordo (cap)				
- C cond I FA	26*	- uff sub		FA

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4. Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt) e degli alti ufficiali superiori				
4.1 Cdt d'unità (cap)				
- C tecn I	12*	- uff sub - aiuto cdo cap	Altri C tecn o C tecn supplementari: - C tecn I/A sic mil = 5* giorni - C tecn I fant = 14* giorni - C tecn I/a o I/b TML = 10* giorni - C tecn A cdt SM ing = 5* giorni - C tecn I cdt trm = 5* giorni - C tecn I mat = 5* giorni - C tecn I aerod / DCA = 4* giorni senza C tecn: - cdt cp mob - cdt trp san, cdt trp sostg, cdt trp vet - cdt br infim (escl cp fuc FA) eccezioni***: - uff del servizio Telecom = secondo UFTS - cdt SM ing = C SM I di 26* giorni	UF Grop UFTC UFTC UFTS UFTS UFTL UFIFA
- C cond I	26*		senza C tecn: - cdt cp mob - cdt trp san, cdt trp sostg, cdt trp vet - cdt br infim (escl cp fuc FA) eccezioni***: - uff del servizio Telecom = secondo UFTS - cdt SM ing = C SM I di 26* giorni	Grop UFTL UFIFA GU UFTS UFTS
- Servizio pratico	82*		senza S pratico: - cdt SM ing - uff del S P campo	UFTS S P campo

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4.2 Cdt dist PM (B)/sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap)				
- C tecn I sic mil	5*	- uff sub		Grop
- C cond I	26*			GU
4.3 Cdt cp fanfara dell'esercito (cap)				
- C tecn I per fanfara	26*	- uff sub		FT
4.4 Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF (cap/magg)				
- C tecn I	12*	- uff sub	Altri C tecn o C tecn supplementari:	UF
		- aiuto cdo cap/magg	- C tecn I/A sic mil =	Grop
		- cdt U cap	- C tecn U SM cdt S ter =	Grlog
			- C tecn I/b TML =	UFTC
			- C tecn I cdt trm =	UFTS
			- C tecn cdt U SM SMferr =	UFTS
			- C tecn cdt U SM trp sostg, trp san e trp salv =	UFTL
			- C tecn I aerod / DCA =	UFIFA
			senza C tecn:	CGF
			cdt settore CGF	
- C cond I	26*		eccezioni***:	GU
			- uff del servizio Telecom = secondo	UFTS

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- S pratico	82		di cui 5 giorni di CQ eccezioni: - senza aiuto cdo magg - senza com SSPM e com dist prot CF - cdt cp S FA dopo 5 anni d'attività professionale presso l'UFEFA	UF Grop FA
Promozione al grado di magg dopo 5 anni come cap				
4.5 Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg)				
- C tecn I/A sic mil	5*	- cap		Grop
- C cond II	26*			GU
4.6 Cdt fanfara dell'esercito (magg)				
- C tecn II per fanfara	26*	- cap		FT
4.7 Cdt sqg (magg)				
- C cond II / istr tattica	26*	- cap pil	in due parti (modulo I del C cond IFA + istr tattica)	CIEL / FA

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C tecn II	12*	- aiuto cdo cap/magg (ex cdt U) - cdt U cap/magg	4.8 Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM, sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg)	UF
- C cond II	26*		<p>Altri C tecn o C tecn supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C tecn II/B sic mil = 5* giorni - C tecn II TML = 8* (2x4) giorni <p>senza C tecn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sost cdt sett mob - sost cdt reg CGF - sost cdt trp fort - sost cdt bat san, gr osp (mob), gr mat san, bat trsp, gr vet - sost cdt bat sostg - sost cdt FA <p>eccezioni**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uff del Servizio Telecom = secondo UFTS - sost cdt sett mob = secondo SCSM op 	Grop CGF UFTS UFTL UFTL UFIFA CIEL
4.9 Sost cdt sq (magg)	26*	- cap pil, magg cdt sqg		CIEL
- C cond II	26*	- cap pil, magg cdt sqg		CIEL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4.10 Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF, cdt lab SPAC Es (ten col)	12*	<ul style="list-style-type: none"> - aiuto cdo cap fino a ten col (ex cdt U) - sost cdt magg/ten col - cdt U cap/magg 	<p>Altri C tecn o C tecn supplementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C tecn II/B sic mil = 5* giorni - C tecn II fant = 14* giorni - C tecn II TML = 8* (2x4) giorni - C tecn II aerod/DCA = 4* giorni <p>senza C tecn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cdt sett mob - cdt trp fort - cdt bat san, gr osp (mob), gr mat san, servizio biologico dell'esercito, bat trsp - cdt bat sostg - cdt gr vet - cdt br infim 	<p>UF</p> <p>Grop</p> <p>UFTC</p> <p>UFTC</p> <p>UFIFA</p> <p>Grop</p> <p>UFTS</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFIFA</p>
- C cond II	26*		<p>eccezioni**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uff del Servizio Telecom = secondo UFTS - sost cdt sett mob = secondo SCSM op 	<p>CIEL</p> <p>UFTS</p> <p>Grop</p>
4.11 Cdt sq, uff TA rgt av (ten col)				
- C cond II	26*	<ul style="list-style-type: none"> - cdt sq magg - sost cdt sq 		CIEL

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4.12 Cdt / capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt OG				
		<ul style="list-style-type: none"> - aiuto cdo magg fino a col - sost cdt magg fino a col - cdt ten col/col 		SMG
C cond/C SM**:				
secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'istruzione speciale della stessa durata.				
Uff SMG: al grado di ten col SMG = avere compiuto il C SMG III di 19* giorni al grado di col SMG = avere compiuto il C SMG III e il C SMG IV di 19* giorni ciascuno				
4.13 Sost cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA (ten col)				
- C tecn III	-	- aiuto cdo magg/ten col	con C tecn:	
- C cond III	5*	- cdt bat/gr ten col (ex cdt C trp)	- C tecn III art (CCF) =	12 giorni
Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni				
4.14 Cdt rgt, sost cdt CGF (col)				
- C tecn III	-	- aiuto cdo magg/ten col (ex cdt C trp) sost cdt ten col	con C tecn:	
		- cdt bat/gr ten col	- C tecn III art (CCF) =	12 giorni
	5*		eccezioni:	
- C cond III			- cdt rgt Tc	UFTS CIEL UFTS
Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni				

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4.15 Sost cdt GU (col)				
Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni				
4.16 Alti uff sup (br, div o cdt C) e cdt CGF (col)				
– C cond IV	max 49	<ul style="list-style-type: none"> – aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp) – sost cdt ten col – CSM GU col SMG – cdt ten col / col 	(7 settimane in parti)	SCSM dottrina e istruzione operativa
Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni La promozione a comandante di corpo è possibile soltanto a partire dai gradi di brigadiere e di divisionario				
5. Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale				
5.1 Istruzione di base degli uff SMG				
– C SMG I	26	<ul style="list-style-type: none"> – pil (cap) – sost cdt (magg) – cdt cap/magg/ten col 	Ulteriori condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – C cond II compiuto – comandare un'unità durante: 2 CR nel modello di base 3 CR nel modello d'eccezione – piloti: 3 anni di grado come cap 	CIEL
– C SMG II	26 *	La promozione al grado di magg SMG e l'ammissione al corpo degli uff SMG hanno luogo dopo avere compiuto il C SMG II		

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
5.2 Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.				
– C SMG III	19*	uff SMG magg SMG		CIEL
– Uff SMG con doppio grado (magg/ten col) secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di ten col SMG dopo 5 anni come magg SMG.				CIEL
5.3 Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.				
– C SMG III	19	uff SMG magg SMG		CIEL
– C SMG IV	19*	uff SMG ten col SMG		CIEL
– Uff SMG con doppio grado (ten col/col) secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di col SMG dopo 2 anni come ten col SMG.				
– La promozione a CSM (col SMG) è possibile soltanto a partire dal grado di ten col SMG.				
5.4 Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.				

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
6. Istruzione degli aiuti di comando				
6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg)				
- C tecn A	12	- uff sub - aiuto cdo cap	Altri C tecn o C tecn supplementari: - C tecn A aiuti; C tecn A uff info= 19* giorni - C tecn A SIT = 5 giorni - C tecn I/A sic mil = 5 giorni - C tecn A SPAC = 19* giorni - C tecn I e II per fanfara = 19 giorni - C tecn A TML = 8 (2x4) giorni - C tecn A trp G = 5 giorni - C tecn A trp mat = 5 giorni - C tecn A aerod/infim/DCA = 4 giorni senza C tecn: - uff mob - uff S ter - capo impg - capo canc - uff prot O (rgt QG) - uff carb, uff suss, capo sostg, uff mun, Qm, uff trp san e uff vet - uff br av (escl aiut, uff info ecc.) - uff S P campo - uff del SMferr	UF CIEL SMG SIT Grop Grop FT UFTC UFTS UFTL UFIFA Grop Grlog UFTC UFTS UFTS UFTL UFIFA S P campo SMferr

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C S M I	26*	- sost cdt magg - cdt U cap/magg	<p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza uff che hanno compiuto il C cond II o il C SM II - senza UffAF che hanno compiuto il C cond I - capo cdt tiro S istr spec secondo UFTS** - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - C cond IFA di 26* giorni per uff della br trm 41 - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** - uff del SMferr secondo SMferr** <p>senza C SM**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capo cons cav, uff ars - capo tecn, capo compiti speciali - uff spec lingue, capo canc e collab spec rgt QG - uff funz trp san (escl med, capo med SM, uff info S san, uff trm, uff colg, uff osp, uff trp san, uff tecn) - uff suss - capo costr br infm - uff S P campo 	<p>CIEL</p> <p>UFTS</p> <p>UFTS</p> <p>UFTS</p> <p>FA</p> <p>FA</p> <p>SMferr</p> <p>Grop</p> <p>CGF</p> <p>UFTS</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>FA</p> <p>S P campo</p>

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
6.2 Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten col/col), (col)				
- C SM I	26*	- aiuto cdo cap fino col - sost cdt magg / ten col - cdt cap fino col	eccezioni: - senza uff che hanno compiuto il C cond II o III, oppure il C SM II - uff del CGF secondo CGF	CIEL CGF
C cond/C SM**:-secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'avanzamento speciale della stessa durata.				
6.3 Aiuti cdo GU (cap) o (cap/magg)				
- C tecn B	12	- uff sub	Altri C tecn o C tecn supplementari:	UF/CIEL
- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto)	12*	- aiuto cdo cap	- C tecn A aiut = 19* giorni	CIEL
- C tecn B SPAC	12*	- cdt U cap / magg	- C tecn II/B sic mil = 5 giorni	Grop
			- C tecn uff alp = 10 giorni	UFTC
			- C tecn B trm = 5 giorni	UFTS
			- C tecn B san = 5 giorni	UFTL
			- C tecn B trsp = 5 giorni	UFTL
			- C tecn B FA = 4 giorni	UFIFA
			senza C tecn:	
			- uff sport GU	Grci
			- capo cane	UFTS
			- uff Tc	UFTS
			- uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA	FA
			- uff del S P campo	S P campo

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C SM II	19 *		<p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza uff che hanno compiuto il C con II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** <p>senza C SM**</p> <ul style="list-style-type: none"> - capo canc - uff del S P campo 	<p>CIEL</p> <p>UFTS</p> <p>SMferr</p> <p>FA</p> <p>UFTS</p> <p>S P campo</p>
Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano				

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
6.4 Aiuti cdo GU (magg) o (magg/ten col)				
- C tecn B	12	- aiuto cdo cap/magg	Altri C tecn o C tecn supplementari:	UF/CIEL
- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto)	12*	- sost cdt magg/ten col	- C tecn A aiut = 19* giorni	CIEL
- C tecn B SPAC	12*	- cdt cap/magg/ten col	- C tecn B SIT = 5 giorni	SMG SIT
			- C tecn II/B sic mil = 5 giorni	Grop
			- C tecn uff alp = 10 giorni	UFTC
			- C tecn B trp G = 5 giorni	UFTS
			- C tecn B trm = 5 giorni	UFTS
			- C tecn B san = 5 giorni	UFTL
			- C tecn B trsp = 5 giorni	UFTL
			- C tecn B FA = 4 giorni	UFIFA
			senza C tecn	
			- uff S ter	Grlog
			- capo TML	UFTC
			- uff Tc	UFTS
			- uff trp fort	UFTS
			- Qm, capo sostg, uff rip, capo S mat	UFTL
			- uff delle FA (escl uff DCA, aiut, uff info, med ecc.) secondo FA	FA
			- uff del S P campo	S P campo

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C SM II	19*		<p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** <p>senza C SM**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capo S giuridico - uff ospite - capo S suss, capo S carb - capo S tecn - uff del S P campo 	CIEL UFTS SMferr FA Grlog UFTL UFTL FA S P campo

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (magg/ten col): promozione al grado di ten col dopo 5 anni come maggiore

6.5 Aiuti cdo GU (ten col) o (ten col/col)

- C tecn B	12	- aiuto cdo magg / ten col	Altri C tecn o C tecn supplementari:	UF/CIEL
- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto)	12	- sost cdt magg fino col	- C tecn A aiut =	CIEL
- C tecn B SPAC	12*	- cdt magg fino col	- C tecn B SIT =	SMG SIT
	12*		- C tecn uff alp =	UFTC
			- C tecn B trm =	UFTS
			- C tecn B trp G =	UFTS
			- C tecn B trp san =	UFTL
			- C tecn B trsp =	UFTL
			- C tecn B FA =	UFIFA

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C SM II	19*		<p>senza C tecni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uff S ter - capo sostg e capo TML - uff Tc - uff trp fort - capo S mun/S com/sostg e S mat - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA - uff del S P campo <p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** 	<p>Grlog UFTC UFTS UFTS UFTL FA S P campo CIEL</p>
			<p>senza C SM**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uff ospe, med C, capo S san FA, med div ter - capo S vet, vet div - capo S suss, capo S carb - capo salv - capo S tecn - uff del S P campo 	<p>UFTL UFTL UFTL UFTL FA S P campo</p>

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (ten col/col): promozione al grado di col dopo 2 anni come tenente colonnello				
6.6 Aiuti cdo GU (col); CSM e SCSM op della br Tc				
- C tecn B	12	- aiuto cdo magg / ten col	Altri C tecn o C tecn supplementari:	UF/CIEL
- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto)	12*	- sost cdt magg fino col	- C tecn B SIT =	SMG SIT
- C tecn B SPAC	12*	- CSM col SMG	- C tecn B trm =	UFTS
		- cdt magg fino col	- C tecn B san =	UFTL
			- C tecn B trsp =	UFTL
			senza C tecn:	
			- capo TML	UFTC
			- capo S mun/S com e sostg	UFTL
			- uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.)	FA
			- uff del S P campo	S P campo

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
- C SM II	19*		<p>eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS - uff del SMferr secondo SMferr - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** <p>senza C SM**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uff ospe, med C, capo S san FA, med div ter - capo S vet, vet C - capo salv - capo S mat - capo circol e trsp - capo S tecn - uff del S P campo 	<p>CIEL</p> <p>UFTS</p> <p>SMferr</p> <p>FA</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFTL</p> <p>UFIFA</p> <p>S P campo</p>

6.7 Aiuti cdo (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e ufficiali della riserva di personale (cap fino a col); senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari (p. es. uff SMG, aiut, uff info, Qm e med)

- uff sub fino al grado di col

C cond / C SM**:

secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'istruzione speciale della stessa durata.

Promozioni alle funzioni secondo OCTF (al massimo fino al grado di col):

- in seno allo SMEs (senza rgt QG e senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari) sono possibili due promozioni,
- in seno alla riserva di personale è possibile una promozione, ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore.

Gli aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari devono compiere i servizi d'istruzione come aiuto cdo delle GU (numeri 6.3. a 6.6.). Secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un servizio d'istruzione come aiuto cdo C trp (numeri 6.1. e 6.2.).

SMG

I. Servizi d'istruzione di base	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
---------------------------------	--------	--------------------------	--------------	------------

6.8 Presidenti e aiuti cdo della giustizia militare (cap fino a col)

C cond / C SM**:
secondo la provenienza e la futura funzione, l'auditore in capo può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'avanzamento speciale della stessa durata.
Promozioni degli aiuti di comando (senza presidenti) alle funzioni della GM secondo OCTF (al massimo fino al grado di col): ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore.

II. SPT (senza ric/CO/CR/CTT/SSI e S spec trp)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
--	--------	--------------------------	--------------	------------

1. Corsi per specialisti (C specialisti)

1.1 UFTC

C specialisti di montagna	5	chi ha assolto la SR spec mont	ogni 2 anni	UFTC
C specialisti di tiro con lm	5	uff sub lm (pes) della fant, delle TML e delle trp fort ogni 6 anni; futuri edt tiro cp pes fuc, cp aerop e cp lm pes, sempreché non ricevano l'istruzione al lm come uff sub		UFTC

1.2 UFTS

C specialisti trp trm	12	sdt, suff, uff	secondo le necessità	UFTS
C specialisti per eq ftn centi	5		ogni 2 anni come parte del CR	UFTS

1.3 UFTL

C specialisti per uff vet, vet	max 5		ogni 2 anni	UFTL
C specialisti per mans	19			UFTL
C specialisti per conducenti di cani	5			UFTL
C specialisti I S carb	2	capi sez sostg trp (TML, art)		UFTL

Il SPT (senza rie/CO/CR/CTU/SSI e 3 spec trp)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
C specialisti 3 per capi sez sostg	1	capi sez sostg trp CA camp 1 e CA camp 2	responsabili per l'impiego di carrelli di movimentazione	UFTL
C specialisti 4 per capi sez sostg	1	capi sez sostg trp CA mont 3, CA camp 4 e FA	responsabili per l'impiego di carrelli di movimentazione	UFTL
C specialisti 1 per uff rip	3	uff sub, cap	in caso di assunzione di una funzione come uff rip (addestramento)	UFTL
C specialisti 2 trp mat	2	futuri uff rip SM rgt, capi S mat SM rgt sostg		UFTL
C specialisti per arti trp	5	suff e sdt arti trp	secondo le necessità	UFTL
C specialisti aiuto mil cata	max 19	militari incorporati a nuovo nel rgt acc	al posto del 1° CR con il rgt acc	UFTL
1.4 FA				
C specialisti aiuto cdo GU FA	max 2	aiuto cdo GU FA	ogni 2 anni, secondo le necessità	FA
C specialisti aiuto cdo C trp	max 2	aiuto cdo C trp	ogni 2 anni, secondo le necessità	FA
C specialisti ORGFA	max 3	uff ORGFA	ogni 2 anni	FA
C specialisti uff contr intc	max 4	uff gr impg av	secondo le necessità	FA
C specialisti capi DCA	max 3	capi DCA e capi GU FA	ogni 2 anni	FA
C specialisti uff info br av	5	uff info br av		FA
C specialisti capi costr FA	4	capi costr di nuova nomina	ogni 3 anni	FA
C specialisti uff sport FA	3	uff sport di nuova nomina		FA
C specialisti SIFA	max 5	uff info FA	secondo le necessità	FA
C specialisti salv aer	max 5	med, san salv, aiut salv aer, dir impg		FA

Il SPT (senza ric/CO/CR/CTT/SSI e 5 spec up)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
C specialisti pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile	max 12	futuri pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile	secondo le necessità	FA
C specialisti uff sic O	max 2	uff sic O	secondo le necessità	FA
C specialisti dir impg picchetto incidenti	2	dir impg picchetto incidenti		FA
C specialisti br DCA	max 3	aiuto cdo		FA
C specialisti ricognitori telecomandati elo / mecc ricognitori telecomandati	2	uff e sdt ricognitori telecomandati elo e mecc ricognitori telecomandati	ogni 2 anni, come parte del CR	UFIFA
C specialisti uff gr otg L DCA	2	uff gr otg L DCA	ogni 2 anni, come parte del CTT	UFIFA

1.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell'amministrazione

C specialisti per segretari di tribunale	4	segretari di tribunale di nuova incorporazione		UC
C specialisti per GI	max 5	giudici istruttori di nuova incorporazione		UC
C specialisti per uditori	1	uditori di nuova incorporazione		UC
C specialisti SIT	5	capo SIT e uff media e info		SMG SIT
C specialisti Comca I	3	cdt e sost cdt a livello di bat/gr	gli aiut a livello di bat / gr assolvono il corso durante il C tecn A aiut	SMG SIT
C specialisti Comca II	3	cdt, sost cdt e aiut a livello di rgt		SMG SIT
C specialisti ASEs	5	assist spir pz armi di nuova nomina		GrpEs
C specialisti sic mil	max 19	militari della sic mil con funzione speciale e/o che necessitano di un'istruzione speciale		Grop
C specialisti cdt dist PM	max 19	futuri cdt dist PM		Grop
C specialisti uff sic mil GU	5	futuri uff sic mil GU		Grop

II SPT (senza rie/CO/CR/CTT/SSI e 3 spec up)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
C specialisti SPAC	5	tutti gli uff prot AC	secondo le necessità	Grop
C specialisti med mil I e II	4	med mil		Grsan
C specialisti psic mil	3	psic mil	ogni 2 anni	Grsan
C specialisti SPP	max 5	uff incorporati nel SPP	secondo le necessità	FT
C specialisti suff tamb	5	suff tamb, asp sgt dopo 2 CR		FT
C specialisti per uff sport GU	5	futuri uff sport GU	prima dell'incorporazione come uff sport; è organizzato a seconda delle necessità	Grci
2. Corso d'allenamento (C allen)/Corso d'addestramento (C addestr)				
2.1 C allen				
C allen per spec lab AC	5	spec lab AC		Grop
C allen aiuto cata all'estero	max 3	pool speciale rgt acc estero	ogni 2 anni	Grop
C allen per eq e arm	3			UFTC
C allen prot delle vie respiratorie	2	portatori ap prot delle vie respiratorie		UFTL
C allen prot contro la radioattività	1			UFTL
C allen per consulenti chimici	2			UFTL
C allen tecn esplo	2	uff esplo trp salv		UFTL
C allen pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile	max 5	uff sub, pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile		FA
C allen per espl par	5	espl par		FA
2.2 C addestr				
C addestr per arti trp	max 19	secondo le necessità	in caso di riequipaggiamento	UFTL

IL SPT (senza ric/CO/CR/ CIT/SSI e 5 spec trp)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
3. Corsi d'introduzione (CI)				
3.1 UFTC				
CI per guide alp mil	19	militari di tutti i gradi con brevetto di guida alpina civile che non hanno assolto la SR spec mont		UFTC
CI S sett val	5	militari del gr val Es 1		UFTC
3.2 UFTS				
CI cdt tiro art + Im 12 cm	19	tutti gli uff fam/TML/art/fort che diventano cdt tiro		UFTS
CI per cdt tiro di ricognitori telecomandati	5	cdt tiro trp art/fort che diventano cdt tiro di ricognitori telecomandati		UFTS
CI per capi pos meteo GU	12			UFTS
CI armi appo	3	cdt br / div di nuova nomina		UFTS
CI per uff info art	12	futuri uff info art (uff sub)		UFTS
CI per cdt cp bl, cp fort e cp trm br fort	max 5	nuovi titolari della funzione	istruzione come capo po impg telematica	UFTS
CI per suff / uff S Tc	12	uff e suff di nuova incorporazione nel S Tc		UFTS
CI per uff spec trp trm	max 5	nuovi titolari della funzione		UFTS
CI per spec EED	max 12	futuri spec EED		UFTS
CI per spec critt	max 12	futu ri spec critt		UFTS
CI per org cond	max 5	nuovi titolari della funzione		UFTS

II SPT (senza rie/CO/CR/ CIT/SSI e 5 spec up)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
3.3 UFTL				
CI S san	19	sdt/suff trasferiti nelle trp san	senza med, dent e farm	UFTL
CI per asp uff trp trsp 1/2	19	asp uff trp trsp (circol e trsp) nonché asp uff circol e trsp	militari senza licenza di condurre militare cat III	UFTL
CI I per uff mun	4	uff per funz cdt o capo S nell'ambito delle munizioni	soltanto fo sostg	UFTL
CI II per uff mun	4	futuri uff mun e capi sostg nello SM gr/bat	senza bat sostg	UFTL
CI III per uff mun	4	futuri uff mun e capi sostg in SM rgt	senza rgt sostg	UFTL
CI IV per cdt U SM	3	futuri cdt cp SM rgt sostg e cp mun (addestramento)	per cdt cp SM e cp mun come secondo impiego	UFTL
CI V per capi sez sostg	10	uff di nuova incorporazione come capi sez sostg	soltanto per uff che non hanno assolto l'istr sostg in una SU	UFTL
CI FUG	5	militari di tutte le Armi equipag- giati con FUG		UFTL
CI 1 spec carb	12	militari di nuova incorporazione nel S carb		UFTL
CI 2 spec carb	12	militari di nuova incorporazione nel S carb		UFTL
CI carrelli elv	5	militari di tutte le Armi equipag- giati con carrelli elv		UFTL
CI per conducenti di cani	12	futuri conducenti di cani da guardia e da catastrofe		UFTL
CI assort impg macerie	5			UFTL
CI trp salv	19	asp uff di altre Armi		UFTL
CI ord uff	5	militari di tutte le Armi		UFTL
CI arti trp	5	militari di tutte le Armi		UFTL

IL SPT (senza ric/CO/CR/CTT/SSI e 5 spec up)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
3.4 FA / UFIFA				UFIFA
CI per nuovi uff SMG FA	2	uff SMG di nuova nomina		
3.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell'amministrazione				
CI PM	12	futuri militari PM dei dist PM		Grop
CI SSPM	12	futuri uff/uff spec dei dist SSPM		Grop
CI per spec lab AC	19	sd/uff istruiti come spec lab AC e futuri capi sez lab AC	prima dell'incorporazione come spec lab SPAC; futuri capi sez dopo aver assolto il C tecn A SPAC	Grop
CI per uff mob	5	uff di nuova incorporazione nelle fo mob	prima del trasferimento nella mob; eccezionalmente al più tardi il 1° anno d'incorporazione	Grop
CI mob per quadri trp	1	nuovi cdt trp, capi dist mob, uff prot AC di C trp e sgm U		Grop
CI S ter/uff SM ter	5	uff SM ter e cdt cp SM ter		Grop
CI fraz SMEs	5	uff di nuova incorporazione nello SM di condotta dell'esercito	prima del trasferimento nel S ter	Grop SCSM dottrina e istruzione operativa
CI I SPP	4	futuri uff SPP		FT
CI II SPP	19	futuri uff SPP		FT
CI per uff ferr	12	uff ferr di nuova nomina	soltanto militari che hanno assolto una SU per uff ferr	SMferr
CI per uff ferr	5	uff di nuova incorporazione nel SMferr		SMferr

II SPT (senza ric/CO/CR/ CTT/SSI e 3 spec trp)	Giorni	Partecipanti e aspiranti	Osservazioni	Competente
4. Altri SPT				
S pratico per capp	5			GrpEs
C sport mil GU	max 12	futuri monitori di sport d'unità		GU
C sport mil per sportivi qual	max 12	futuri monitori di sport d'unità		FT
CB di combattimento	19	uff sub fant TML, art, FA, trp G, trp fort, CGF, trp trm, trp sostg, trp salv, trp mat e trp trsp secondo le necessità		UFTC
Isp cav su pz mob	3	uff vet		UFTL
CB tecn esplo trp salv	12	uff sub trp salv		UFTL
CB tecn salv	12	uff sub trp salv		UFTL
CB tecn salv prot vie respiratorie	5	uff sub trp salv		UFTL
CB tecn salv luogo danno	5	uff sub trp salv		UFTL

Appendice 6³⁷
(art. 28 cpv. 3)

Competenza e procedura per la chiamata

Sezione 1: Immissione dei dati nel PISA

I dati che servono alla chiamata con PISA sono immessi nel PISA come segue:

- a. dati provenienti dalla tabella annuale delle scuole e dalla tabella annuale dei corsi del DDPS: dal Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri;
- b. indicazioni particolari per l'ordine di marcia:
 1. per i servizi d'istruzione, senza servizi d'istruzione delle formazioni: dall'unità amministrativa competente per la scuola o per il corso,
 2. per i servizi d'istruzione delle formazioni (senza CTT): dal tenitore del controllo di corpo (TCC);
- c. dati personali dell'avviso di servizio e dati dell'ordine d'avviso di servizio: dalle unità amministrative secondo la sezione 2, colonna 2.

³⁷ Aggiornato secondo il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

Sezione 2: Competenza e procedura

Colonna n. 1	Colonna n. 2	Colonna n. 3	Colonna n. 4	Colonna n. 5
Genere del servizio	Competente per immettere i dati personali nel PISA	Genere dell'esecuzione	Invito degli OM	Osservazioni
1. Scuola reclute come recluta	GrpEs ¹	PISA con OM per reclute	GrpEs	1) Per recl auto di tutte le Armi e per recl pol str secondo direttive UFIL
2. Completamento scuola reclute nel caso di scuole divise in due parti come per esempio per funzioni delle truppe di tra-sporto	POS federali: GrpEs ²) =AS POS ct: TCC ct=AS secondo OAS GrpEs	PISA con OM	GrpEs Tenitore del controllo di corpo ct	2) Per recl auto di tutte le Armi secondo OAS UFIL
3. Scuola sottufficiali	POS fed: organo amm ³) =AS POS ct: TCC ct=AS per aspiranti della fanteria e delle trp saly; secondo direttive GrpEs ⁴) per asp suff circol e trsp. secondo OAS UFIL	PISA con OM	Organo amm	3) Per asp suff circol e trsp di tutte le Armi secondo OAS UFIL 4) Per SSU per capicucina e SSU trm per cpl d'uffi- cio. secondo OAS GrpEs
4. Corso tecnico per aiutanti di stato maggiore e per specialisti nonché servizio pratico per aspiranti suff tecn	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS secondo OAS organo amm competente per l'istruzione	PISA con OM	Organo amm TCC ct	

Colonna n. 1	Colonna n. 2	Colonna n. 3	Colonna n. 4	Colonna n. 5
Genere del servizio	Competente per immettere i dati personali nel PISA	Genere dell'esecuzione	Invio degli OM	Osservazioni
5. Scuola per furiere, per sergenti maggiori e ufficiali	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS; per aspiranti della fanteria e delle trp salv: secondo OAS GrpEs	PISA con OM	Organo amm TCC ct	
6. Servizio pratico	POS fed: organo amm ⁵⁾ =AS POS ct: TCC ct=AS secondo OAS dell'organo amm o del cdo competente per la scuola ⁶⁾ ; per suffi circol e trsp secondo OAS UFTL	PISA con OM	Organo amm TCC ct	5) Per suffi circol e trsp di tutte le Armi secondo OAS UFTL 6) Per caporali capicucina, cpl suffi d'ufficio, suffi superiori e uff della fanteria e delle trp salv: secondo OAS GrpEs
7. Servizio d'istruzione per ufficiali secondo l'OSI nonché dei corpi di truppa, fatte salve l'OSVM e l'OSCR	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS ⁷⁾ secondo OAS organo amm competente per l'istruzione: per C cond I delle div tramite il cdo GU=AS	PISA con OM	Organo amm TCC ct	7) Per ufficiali della fanteria e delle trp salv: secondo OAS GrpEs per le scuole dell'UFTC e l'UFTL
8. Servizio d'istruzione degli ufficiali in esercizi e corsi delle Grandi Unità secondo OSI	POS fed: cdo GU=AS POS ct: cdo GU=AS	PISA con OM	Comandi delle GU	

Colonna n. 1	Colonna n. 2	Colonna n. 3	Colonna n. 4	Colonna n. 5
Genere del servizio	Competente per immettere i dati personali nel PISA	Genere dell'esecuzione	Invio degli OM	Osservazioni
9. Servizi speciali secondo OSI	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS eventualmente, per determinati servizi: cdo GU=AS	PISA oppure TCC fed o TCC ct o cdo GU con OM allestiti da loro	Organo amm, TCC ct, comandi delle GU	
10. Servizi d'istruzione delle formazioni	Dal PISA nonché TCC fed e secondo indicazioni dei cdt trp	PISA o, in casi particolari, TCC fed o ct con OM allestiti da loro	Cdt trp e, in casi particolari, TCC fed o ct	Gli OM sono inviati ai cdt trp dalla divisione principale dell'informatica del DDPS per il tramite del TCC
11. CTT	cdo GU=AS	PISA con OM	cdo GU	
12. Personale per l'esercizio e la manutenzione in scuole e corsi senza militari della riserva di personale secondo il numero 16	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS	Organo amm, TCC fed e ct con OM allestiti da loro	Organo amm, TCC fed e ct che allestiscono gli OM	
13. Corsi d'addestramento e corsi speciali degli uffici federali (UF)	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS secondo OAS organo amm competente per i corsi d'addestramento e per i corsi per specialisti	PISA, organo amm o TCC fed o ct con OM allestiti da loro	Organo amm o TCC fed o ct	

Colonna n. 1	Colonna n. 2	Colonna n. 3	Colonna n. 4	Colonna n. 5
Genere del servizio	Competente per immettere i dati personali nel PISA	Genere dell'esecuzione	Invio degli OM	Osservazioni
14. Ricognizioni	POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS secondo indicazioni dei cdt trp	PISA, TCC fed o ct nonché cdt trp con OM allestiti da loro	Organo amm, TCC fed e ct, nonché cdt trp che allestiscono gli OM	
15. Servizi d'istruzione non contemplati nei numeri 1-13		Organo amm, TCC fed e ct nonché cdt trp con OM allestiti da loro	Organo amm, TCC fed e ct nonché cdt trp che allestiscono gli OM	
16. Servizi di militari della riserva di personale, eccettuati i numeri 3-15	POS fed: TCC=AS	PISA con OM	TCC	

Appendice 7³⁸
(art. 46 cpv. 1 e 48 cpv. 1)

Procedura e competenze per il differimento del servizio e il servizio anticipato

Colonna n.

1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
1. Scuola reclute come recluta	Recluta	GrpEs	...o	GrpEs	GrpEs	1) ... 2) ...
2. Completamento della scuola reclute per scuole in due parti	Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (POS)	POS fed: GrpEs POS ct: Ct		GrpEs ³⁾ Ct ³⁾ secondo direttive GrpEs	Cantone GrpEs	³⁾ Per recl circol e trsp di tutte le Armi secondo direttive UFTL
3. Scuola sottufficiali	Aspiranti sottufficiali	POS fed: organo amm POS ct: Ct	Per asp suff circol e trsp di tutte le Armi secondo direttive UFTL Organo amm competente per la scuola emana direttive; per asp suff circol e trsp di	Organo amm Ct, senza candidati capicucina e candidati suff d'ufficio della fant e delle trp salv ⁴⁾	Cantone / ufficio federale (UF) o Cdo di scuola Organo amm competente per la scuola UF o Cdo di scuola	Per candidati capicucina e asp suff circol e trsp di tutte le Armi, copia all'UFTL ⁴⁾ Per capicucina e candidati suff d'ufficio della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame,

38 Aggiornato secondo il n. 4 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
			tutte le Armi, secondo direttive UF7L			d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF7L
4. Corso tecnico per aiutanti di stato maggiore e per specialisti nonché servizio pratico per sottufficiali tecnici	Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare	POS fed: organo amm POS ct: Ct	Organo amm compe- tente per l'istruzione	Organo amm ⁵⁾ Ct ⁵⁾	Cantone UF o Cdo di scuola Organo amm competente per l'istruzione UF o Cdo di scuola	⁵⁾ Per aiutanti di stato maggiore, d'intesa con cdt GU o superiore dello stesso livello
5. Servizio pratico come caporale	Caporale	POS fed: organo amm POS ct: Ct	Per cpl circol e trsp di tutte le Armi secondo direttive UF7L Organo amm competente per il servizio pratico; per cpl circol e trsp di tutte le Armi, fant e delle trp salv ⁶⁾ secondo direttive UF7L	Organo amm	Cantone / UF o Cdo di scuola	Per cpl circol e trsp, copia all'UF7L ⁶⁾ Per capicucina e suff d'ufficio della fant e delle trp salv: decisione GrpES; in caso di domande di riteme, d'intesa con il Ct. Copia della decisione al Ct e all'UF7L. Per cpl circol e trsp, copia all'UF7L

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
6. Scuola per furieri	Aspirante furriere	POS fed: organo amm POS ct: Ct		Organo amm Ct, senza aspiranti della fant e delle trp salv ⁷⁾	Cantone Organo amm	⁷⁾ Per aspiranti della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF/TL
7. Servizio pratico come furriere	Furriere	POS fed: organo amm POS ct: Ct		Organo amm Ct, senza furieri della fant e delle trp salv ⁸⁾	Cantone / UF o Cdo di scuola UF o Cdo di scuola	⁸⁾ Per furieri della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF o al Cdo di scuola
8. Scuola per sergenti maggiori	Aspirante sergente maggiore d'unità	POS fed: organo amm POS ct: Ct		Organo amm Ct, senza aspiranti della fant e delle trp salv ⁹⁾	Cantone	⁹⁾ Per asp della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct
9. Servizio pratico come sergente maggiore	Sergente maggiore d'unità	POS fed: organo amm POS ct: Ct		Organo amm Ct, senza sergenti maggiori della fant e delle trp salv ¹⁰⁾	Cantone / UF o Cdo di scuola UF o Cdo di scuola	¹⁰⁾ Per sgrm della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF o al Cdo di scuola

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Ogami interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
10. Scuola ufficiali	Aspiranti ufficiali	POS fed: organo amm POS ct: Ct	UF in caso di trasferimento dell'aspirante, sotto forma di consultazione Ct in caso di trasferimento dell'aspirante, sotto forma di consultazione	Organo amm secondo l'appartenenza dell'aspirante in qualità di tenente ⁽¹⁾	Organo amm Cantone, senza POS ct UF o Cdo di scuola UF o Cdo di scuola	¹⁾ Per aspiranti ufficiali della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct
11. Servizio pratico come tenente	Ufficiale	Uff fed: organo amm Uff ct: Ct		Organo amm Ct, senza uff della fant e delle trp salv ⁽²⁾	Cantone / UF / Cdo di scuola UF o Cdo di scuola	²⁾ Per uff della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF/Cdo di scuola
12. Servizio pratico come primotenente per la promozione al grado di capitano come cdt	Ufficiale	Uff fed: organo amm Uff ct: Ct		Organo amm Ct, senza uff della fant e delle trp salv ⁽³⁾	Cantone / UF / Cdo di scuola UF o Cdo di scuola	³⁾ Per uff della fant e delle trp salv: decisione GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF o al Cdo di scuola

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
13. Servizio d'istruzione per ufficiali secondo OSI, OSVM e OSCR o della difesa integrata, fatti salvi i numeri 12, 13, 15, 16 e 17 nonché S pratico o C tecn secondo OSI e dei corpi di trp	Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare	POS fed: organo amm POS ct: Ct	Le unità amministrative o i comandi che organizzano i servizi sono, se necessario, consultati	Organo amm Ct ¹⁴⁾	Cantone, senza POS ct Unità amministrativa o cdo che organizza i servizi	¹⁴⁾ Per mil della fant e delle trp salv: accordo del GrpEs
14. Servizio d'istruzione degli ufficiali in esercizi e corsi secondo OSI delle GU	Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare	Cdo della GU	POS fed: organo amm POS ct: Ct	Cdo della GU cui il militare appartiene	POS fed: organo amm e TCC fed Cantone	
15. Servizi speciali secondo OSI	Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare	Unità amministrativa o cdo che ha allestito l'ordine di marcia		Unità amministrativa o cdo che ha allestito l'ordine di marcia	POS fed: organo amm e TCC fed POS ct: Ct	

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
16. Servizi d'istruzione delle formazioni	Soldati, appuntati, sottufficiali	POS fed: TCC fed POS ct: Ct	Cdt della formazione d'incorporazione: preavviso, di regola, per suff e specialisti	TCC fed Ct	Cdt della formazione d'incorporazione Cantone per POS fed Cdt della formazione con la quale le POS avrebbero dovuto prestare servizio	
	Ufficiali	Uff fed: organo amm per la via di servizio Uff ct: Ct, per la via di servizio	Organi di cdo ai quali preavviso l'uff è subordinato:	Organo amm Ct	Organi di cdo superiori, per la via di servizio Cantone	
17. CTT	Ufficiali	Cdo GU, per la via di servizio	Cdt superiore: preavviso	Cdo GU	Organi di cdo superiori / ev. Cantone	

Colonna n.						
1	2	3	4	5	6	7
Genere del servizio	Richiedente	Destinatario della domanda	Organi interessati	Decisione	Destinatario copia o avviso a PISA sulla decisione «differimento»	Osservazioni
18. Servizi d'istruzione delle formazioni non compiuti in formazioni come corsi d'addestramento e corsi per specialisti, o come personale di servizio in scuole e corsi	Soldati, appuntati, sottufficiali Ufficiali	POS fed: organo amm POS ct: Ct	L'unità amministrativa o il cdo, presso cui il servizio dovrebbe essere prestato, viene consultato	Organo amm Ct Organo amm	Cdt della formazione d'incorporazione Cantone per POS fed Unità amministrativa o cdo presso cui si sarebbe dovuto prestare il servizio Organi di cdo superiori, per la via di servizio Cantone per uff fed Unità amministrativa o cdo presso cui si sarebbe dovuto prestare il servizio	
19. Servizi nell'ambito della riserva di personale	Uff ct: Ct	Uff fed: organo amm		Ct	Organo amm UF	

Appendice 8

(art. 79 cpv. 2 e 3 nonché 82 cpv. 4)

Competenza per l'assegnazione di proposte e l'approvazione delle proposte e delle promozioni**Sezione 1: app fino aiuti SM (milizia)**

	Genere del servizio	App. cpl e sgi	Fur e sgim	Aiut suff (milizia) e aiut SM (milizia)
Assegnazione della proposta	SIB SPT SPT fuori della formazione d'incorporazione	istruttore d'unità o cdt/superiore sotto gli ordini del quale il militare da proporre presta servizio cdt della formazione d'incorporazione cdt o superiore del servizio in corso; il cdt della formazione d'incorporazione decide sull'ulteriore trattamento	cdt di scuola o cdt/superiore sotto gli ordini del quale l'interessato presta servizio cdt bat/gr o superiore dello stesso livello	
Approvazione della proposta e proposta d'avanzamento	SIB SPT	cdt di scuola cpl: ispettore/direttore competente app e sgt: cdt o superiore della formazione d'incorporazione	ispettore/direttore competente ispettore/direttore competente	cdt rgt o superiore dello stesso livello
Promozione	SIB e SPT	cdt o superiore sotto il cui comando l'aspirante presta il servizio d'istruzione per cdt della formazione maniscalchi: capo del Servizio veterinario dell'esercito		cdt rgt o superiore dello stesso livello nella quale l'aspirante sarà incorporato dopo la promozione

Sezione 2: ufficiali

	Ten	I ten	Aiuti cdo e comandanti (da cap a col); inclusi uff della riserva di personale GU	Ufficiali della riserva di personale (da cap a col)	Alti ufficiali superiori
Assegnazione della proposta	cdt SR o cdt / superiore sotto gli ordini del quale l'interessato presta servizio		cdt superiore	superiore	Dir DDPS
Approvazione della proposta e proposta d'avanzamento	approvazione da parte di: ispettore / direttore proposta d'avanzamento: cdt SU	cdt di scuola o superiore del S cdt GU o persona competente secondo l'appendice I OOE-DDPS		SCSM o direttore / ispettore	Dir DDPS
Approvazione per gli ufficiali superiori			cdt CA / FA o CSMG / capo FT per cdt rgt: Dir DDPS	CSMG ¹⁾ / capo FT / cdt FA	
Promozione	mil federali (fed): ispettore / direttore mil cantonali (ct): autorità mil ct	mil fed: ispettore / direttore mil ct: autorità mil ct	ufficiali fed: capo del DDPS ufficiali ct: autorità mil ct cdt rgt: Consiglio federale	capo del DDPS	Consiglio federale

D) Per i contingenti della riserva di personale che non rientrano nella sfera di competenza né del capo delle Forze terrestri, né del cdt delle FA (p. es. UCD, UC), l'approvazione avviene da parte del CSMG.

Appendice 10³⁹
(art. 89)

Competenze per la nuova incorporazione e il trasferimento

Sezione 1: Nuova incorporazione

Per la nuova incorporazione di ...	Uff sub	Aiuti cdo e comandanti (da cap cdt rgt e alti uff sup a col); senza cdt rgt
Richiedente		
Sono sentiti in materia di proposte	uff cantonali (ct) e uff SMG di stati maggiori ct per la nuova incorporazione in una formazione federale (fed) uff fed per la nuova incorporazione in una formazione ct	Dir del DDPS su proposta del cdt GU; in caso di trp armata: il superiore competente per il trattamento degli affari del personale
Approvazione della proposta	uff ct e uff SMG di stati maggiori ct per la nuova incorporazione in una formazione ct uff ct per la nuova incorporazione	autorità militare ct attualmente competente autorità militare ct competente in futuro
	GrpEs	DDPS Consiglio federale

³⁹ Aggiornato giusta il n. II cpv. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

Per la nuova incorporazione di	Uff sub	Aiuti edo e comandanti (da cap cdt rgt e alti uff sup a col); senza cdt rgt
in una formazione fed o nella ris pers		
uff fed	GrpEs	DDPS
uff SMG in funz di uff SMG e uff in seno agli stati maggiori del CF, allo SMEs (senza capo fraz SMEs) e alla ris pers	GrpEs	

Sezione 2: Trasferimento

Per il trasferimento di	Uff sub, aiuti edo e comandanti (da cap a col) senza cdt rgt	Cdt rgt
Sono competenti per il trasferimento ad altre Armi o ad altri servizi ausiliari	organi federali interessati di comune accordo	Consiglio federale
Decisione di trasferimento da parte di	DDPS; per uff sub: organo che riceve il militare	Consiglio federale

